

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSESSORATO ALLA SANITÀ
A.N.C.I. REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

(schema tipo per l'adozione da parte dei Consigli Comunali)

approvato con deliberazione del c.c.
n° 20 del 25/3/1985 (Co. RE. CO.
n° 13021/12758 del 2-5-1985)

SETTEMBRE 1984

Norme generali per le costruzioni

| | Art. | Pag. |
|---|------|------|
| Concessione e autorizzazione alla costruzione | 54 | 41 |
| Strumenti urbanistici generali | 55 | 53 |
| Autorizzazioni all'abitabilità o all'usabilità | 56 | 53 |
| Visite ai fabbricati per il rilascio dell'abitabilità o usabilità | 57 | 54 |
| Dichiarazione di alloggio antigienico | 58 | 54 |
| Dichiarazione di alloggio inabitabile | 59 | 55 |

Norme generali per i cantieri

| | | |
|-------------------------------------|----|----|
| Misure igieniche nei cantieri edili | 60 | 55 |
| Demolizione di fabbricati | 61 | 55 |

Prescrizioni igienico edilizie di ordine generale

| | | |
|--|----|----|
| Condizioni e salubrità del terreno | 62 | 56 |
| Isolamento termico | 63 | 56 |
| Protezione acustica | 64 | 57 |
| Ampiezza dei cortili interni | 65 | 58 |
| Pozzi di luce e chiostrine | 66 | 59 |
| Pavimento dei cortili | 67 | 59 |
| Igiene dei passaggi e spazi privati | 68 | 59 |
| Umidità interna | 69 | 59 |
| Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici | 70 | 59 |
| Marciapiedi | 71 | 60 |
| Ringhiere e parapetti | 72 | 60 |
| Canali di gronda | 73 | 61 |
| Coperture | 74 | 61 |
| Condutture di scarico delle latrine e degli acquai | 75 | 61 |
| Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale | 76 | 62 |
| Approvvigionamento di acqua potabile | 77 | 62 |
| Attuazione di norme in materia di barriere architettoniche | 78 | 62 |

Requisiti igienici degli alloggi

| | | |
|--|----|----|
| Campo di applicazione | 79 | 63 |
| Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata | 80 | 63 |
| Dimensioni e caratteristiche dei locali di abitazione | 81 | 64 |
| Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione | 82 | 66 |
| Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta | 83 | 66 |
| Superficie illuminante utile | 84 | 67 |
| Superficie illuminante utile in presenza di ostacoli e sporgenze | 85 | 67 |
| Requisiti delle finestre | 86 | 67 |
| Illuminazione artificiale | 87 | 69 |
| Illuminazione notturna esterna | 88 | 69 |

| | Art. | Pag. |
|---|------|------|
| Superficie apribile e ricambio minimo d'aria | 89 | 69 |
| Locali accessori: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata | 90 | 69 |
| Canne di ventilazione: definizione | 91 | 69 |
| Installazione apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali | 92 | 69 |
| Condizionamento: caratteristiche degli impianti | 93 | 70 |
| Apparecchi di controllo: misuratori umidità per condensa | 94 | 70 |
| Divieti di installazione apparecchi a combustione | 95 | 71 |
| Installazione apparecchi a gas | 96 | 71 |
| Apparecchi a combustione: targhe e istruzioni | 97 | 71 |
| Canna fumaria: definizione | 98 | 72 |
| Canna di esalazione: definizione | 99 | 72 |
| Allontanamento dei prodotti della combustione, di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura | 100 | 72 |
| Collegamenti a canne fumarie, o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe | 101 | 72 |
| Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti | 102 | 72 |
| Limitazione di tiraggio | 103 | 73 |
| Canne fumarie ed esalazioni: caratteristiche dimensionamento e messa in opera | 104 | 73 |
| Canne fumarie singole | 105 | 74 |
| Canne fumarie collettive | 106 | 74 |
| Comignoli: tipi, altezze, ubicazioni | 107 | 74 |
| Riscaldamento e impianti tecnici | 108 | 75 |
| Impianto elettrico | 109 | 75 |
| Installazione di bombole di gas liquefatti | 110 | 75 |
| Impianto di ascensore | 111 | 76 |
| Scale | 112 | 76 |
| Soppalchi | 113 | 77 |
| Locali a piano terreno | 114 | 77 |
| Piani seminterrati | 115 | 77 |

Case rurali, pertinenze e stalle

| | | |
|--|-----|----|
| Case coloniche e costruzioni accessorie | 116 | 78 |
| Stalle | 117 | 78 |
| Letamai | 118 | 78 |
| Porcili, pollai e ricoveri di animali in genere di allevamento domestico | 119 | 78 |
| Distanze delle concimaie e pozzi neri dalle case | 120 | 79 |
| Cessazione attività allevamenti animali | 121 | 79 |
| Abbeveratoi, lavanderie, vasche per la lavatura ed il rinfrescamento degli ortaggi | 122 | 79 |
| Aziende condotte in economia | 123 | 79 |
| Manutenzione delle case coloniche, difesa dagli insetti nocivi | 124 | 79 |

Edifici adibiti ad attività lavorative

Disposizioni generali

| | Art. | Pag. |
|----------------------------|------|------|
| Campo di applicazione | 125 | 80 |
| Classificazione dei locali | 126 | 80 |

Caratteristiche strutturali

| | | |
|--|-----|----|
| Altezza dei locali | 127 | 80 |
| Superficie dei locali | 128 | 81 |
| Locali interrati e seminterrati | 129 | 81 |
| Uscite | 130 | 82 |
| Soppalchi | 131 | 82 |
| Scale e parapetti | 132 | 82 |
| Barriere architettoniche | 133 | 83 |
| Dotazione dei servizi igienico-assistenziali | 134 | 83 |
| Numero e caratteristiche dei servizi | 135 | 83 |
| Isolamento termico, riscaldamento, areazione | 136 | 84 |
| Illuminazione naturale | 137 | 85 |
| Illuminazione artificiale | 138 | 86 |

Difesa dagli agenti nocivi

| | | |
|------------------|-----|----|
| Inquinanti aerei | 139 | 86 |
| Rumore | 140 | 87 |
| Vibrazioni | 141 | 87 |
| Alte temperature | 142 | 87 |

Edilizia speciale e norme di esempio

| | | |
|---|-----|----|
| Ospedali, case di cura o di assistenza ostetrica, istituti di cura, stabilimenti termali, farmacie, magazzini di prodotti farmaceutici: prescrizioni generali | 143 | 87 |
| Ospedali e case di cura | 144 | 88 |
| Alberghi e simili | 145 | 88 |
| Personale | 146 | 89 |
| Vigilanza igienico-sanitaria degli alberghi, pensioni e locande | 147 | 89 |
| Affittacamere | 148 | 90 |
| Farmacie | 149 | 90 |
| Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici | 150 | 91 |
| Abitazioni collettive | 151 | 91 |
| Locali di riposo; dormitori stabili o temporanei per lavoratori | 152 | 92 |
| Dormitori pubblici | 153 | 92 |
| Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale | 154 | 92 |
| Istituti di pena | 155 | 93 |

| | Art. | Pag. |
|---|------|------|
| Soggiorni di vacanza per minori | 156 | 93 |
| Scuole | 157 | 94 |
| Norme igieniche di ordine generale; disinfezioni annuali; divieto di fumare | 158 | 94 |
| Asili nido di nuova costruzione | 159 | 95 |
| Asili nido nei centri storici od in edifici residenziali | 160 | 96 |
| Nurseries | 161 | 96 |
| Locali di pubblico spettacolo | 162 | 97 |
| Locali privati di riunioni e di divertimento | 163 | 97 |
| Condizioni igieniche di esercizio dei locali pubblici e privati di riunioni e di divertimento | 164 | 97 |
| Divieto di fumare | 165 | 98 |
| Arene estive: pavimentazione | 166 | 98 |
| Arene estive: latrine | 167 | 99 |
| Arene estive: posti a sedere, acustica, illuminazione, gestione | 168 | 99 |
| Padiglioni per pubblici spettacoli, alloggi mobili per girovachi | 169 | 100 |
| Palestre ed istituti di ginnastica | 170 | 101 |
| Alberghi diurni, saune e simili | 171 | 101 |
| Lavanderie | 172 | 102 |
| Autorimesse | 173 | 104 |
| Locali accessori ed impianti delle autorimesse | 174 | 104 |
| Caseifici e burrifici | 175 | 105 |
| Barbieri, parrucchieri: regime autorizzatorio | 176 | 105 |
| Definizione di mestieri affini | 177 | 106 |
| Esercizio dell'attività a domicilio, divieto di esercizio in forma ambulante | 178 | 106 |
| Voltura delle autorizzazioni e modificazioni dei locali autorizzati | 179 | 106 |
| Requisiti igienici dei locali | 180 | 107 |
| Ubicazione degli esercizi | 181 | 107 |
| Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi | 182 | 108 |
| Libretto di idoneità sanitaria del personale | 183 | 108 |
| Conduzione igienica delle attività | 184 | 108 |
| Pulizia del personale | 185 | 109 |
| Piscine | 186 | 110 |
| Caratteristiche della vasca | 187 | 110 |
| Acqua di alimentazione | 188 | 110 |
| Alimentazione delle piscine | 189 | 111 |
| Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua | 190 | 111 |
| Caratteristiche delle canalette di sfioro | 191 | 111 |
| Accesso in vasca | 192 | 112 |
| Uso della cuffia | 193 | 112 |
| Temperatura dell'acqua e dell'ambiente | 194 | 112 |
| Capienza della vasca | 195 | 112 |
| Tipi di spogliatoi | 196 | 112 |
| Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione | 197 | 113 |
| Corsie - Corridoio | 198 | 113 |
| Rientro del bagnante dalla vasca | 199 | 113 |
| Proporzionamento delle docce e dei WC | 200 | 113 |
| Caratteristiche delle zone docce e dei WC | 201 | 114 |

| | Art. | Pag. |
|--|------|------|
| Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi | 202 | 114 |
| Insonorizzazione | 203 | 114 |
| Obblighi del gestore | 204 | 114 |
| Zone riservate ai tuffi | 205 | 115 |
| Pronto soccorso | 206 | 115 |
| Piscina con accesso agli spettatori | 207 | 115 |
| Deposito materiale | 208 | 115 |
| Stabilimenti balneari su acque marine ed interne: autorizzazione sanitaria | 209 | 115 |
| Requisiti propri | 210 | 116 |
| Esercizio di terapia fisica | 211 | 116 |
| Pulizia della spiaggia | 212 | 116 |
| Pronto soccorso | 213 | 116 |
| Porticcioli turistici | 214 | 117 |

Norme generali per le costruzioni

Art. 54 - Concessione o autorizzazione alla costruzione

Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso cui è destinato, oppure procedere ad opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entità, di variazioni di uso, di manutenzione straordinaria di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal regolamento edilizio e da quello presente, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia.

Contestualmente a tale domanda deve essere presentata quella per l'autorizzazione allo scarico di cui agli artt. 218, 219 e 220 e del presente regolamento.

Nella relazione e nei disegni da allegarsi debbono essere illustrati ed indicati: la provvista e la distribuzione dell'acqua potabile; i materiali e le sezioni dei muri con la descrizione dei mezzi adottati per assicurare la difesa termica dell'edificio; la destinazione dei singoli vani; le caratteristiche degli infissi esterni ai fini dell'isolamento termoacustico; la rete di smaltimento delle acque luride, corredata dalla ubicazione, sezione e volumetria delle canalizzazioni fino al recapito terminale e dai disegni, in pianta e in sezione, degli eventuali impianti di depurazione, la rete di smaltimento delle acque pluviali; il sistema di ventilazione secondaria delle latrine; il sistema di riscaldamento con l'ubicazione, le sezioni, i tipi delle canne di esalazione e delle canne da fumo; il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici.

Per gli insediamenti lavorativi in genere la domanda deve essere corredata dalla scheda informativa in allegato. allegato n. 3)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SCHEDA INFORMATIVA PER RICHIESTE DI CONCESSIONE EDILIZIA, AUTORIZZAZIONE E PER NOTIFICA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

| |
|---|
| AL SINDACO DEL COMUNE DI _____ (1) Prot. n. _____, li _____ |
| AL SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA E IGIENE DEL LAVORO DELL'U.S.L. N. _____ (2) Prot. n. _____, li _____ |

DITTA TITOLARE DELLA RICHIESTA (ragione sociale) _____ LEGALE RAPPRESENTANTE (nome, cognome, titolarità) _____

SEDE LEGALE (via, Comune, Provincia) _____

DITTA TITOLARE DELL'ATTIVITÀ (ragione sociale) _____ LEGALE RAPPRESENTANTE (nome, cognome, titolarità) _____

SEDE LEGALE (via, Comune, Provincia) _____

RICHIESTA:

- a) nuova costruzione
- b) ampliamento
- c) varianti
- d) cambio di destinazione d'uso
- e) altro _____
- f) trasferimento da _____

UBICATA IN: (via, località) _____

CLASSIFICAZIONE ISTAT (ultima pubblicata)

ARTIGIANATO SI NO

ELENCO INDUSTRIE INSALUBRI n. _____ classe _____ ai sensi del D.M. 19/11/81

(1) La scheda, insieme agli elaborati di progetto, deve essere trasmessa a cura del Comune, alla U.S.L. competente per territorio per l'acquisizione dei pareri obbligatori dei Servizi di Igiene Pubblica, Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro, Veterinario in base all'art. 20 della legge n. 833/78, all'art. 9 della legge regionale n. 33/79 e agli artt. 19 e 23 della legge regionale n. 19/82.
 (2) Le Ditte soggette all'obbligo di notifica, di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 303/56, devono presentare al Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro una copia della presente scheda informativa corredata da disegni in semplice copia di tutti i piani, prospetti, sezioni, copertura. Le determinazioni conseguenti saranno trasmesse dal Servizio alla Ditta titolare della attività produttiva entro 30 giorni dalla data di ricevimento della scheda informativa e dei disegni o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi eventualmente richiesti.

PRECEDENTI CONCESSIONI EDILIZIE

E RELATIVE AGIBILITÀ

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| concessa il _____ prot. n. _____ | concessa il _____ prot. n. _____ |
| concessa il _____ prot. n. _____ | concessa il _____ prot. n. _____ |
| concessa il _____ prot. n. _____ | concessa il _____ prot. n. _____ |
| concessa il _____ prot. n. _____ | concessa il _____ prot. n. _____ |

ESTREMI ALTRE AUTORIZZAZIONI

Vigili del Fuoco _____
 altre _____

1 - ADDETTI

| | operai | | impiegati | | stagionali | | totale |
|-------------|--------|-------|-----------|-------|------------|-------|--------|
| | uomini | donne | uomini | donne | uomini | donne | |
| n. attuali | | | | | | | |
| n. previsti | | | | | | | |

ORARIO DI LAVORO: - normale: n. addetti attuali _____ n. addetti previsti _____
 - su 2 turni: n. addetti attuali _____ n. addetti previsti _____
 - su 3 turni: n. addetti attuali _____ n. addetti previsti _____

2 - SERVIZI IGIENICI

| | operai | | impiegati | |
|---------------|--------|-------|-----------|-------|
| | uomini | donne | uomini | donne |
| n. wc | | | | |
| n. docce | | | | |
| n. lavandini | | | | |
| n. spogliatoi | | | | |

- mensa
- cucina
- infermeria
- cassetta di medicazione

3 - STRUTTURA DEL FABBRICATO

| | materiali e loro coefficiente di trasmissione termica K (K cal/m ² h°C) | trattamenti superficiali (pannelli, intonaci, rivestimenti, ecc.) e loro coefficiente di assorbimento acustico α_m |
|-----------|---|---|
| pareti | | |
| soffitto | | |
| pavimento | | |

4 - ILLUMINAZIONE NATURALE

| locale o reparto | superficie pavimentata (Sp) m ² | superficie illuminante (Si) m ² | | R.I. (Si/Sp) | natura del materiale utilizzato e suo coefficiente di trasmissione della luce |
|------------------|--|---|------------|-----------------|--|
| | | a parete | a soffitto | | |
| | | | | | |

5 - ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

Tipo e quantità delle sorgenti luminose, con riferimento alla illuminazione generale e localizzata:

6 - AERAZIONE NATURALE

| locale o reparto | volume m ³ | superficie finestrata apribile (Sa) m ² | | R.A. (Sa/Sp) | tipo di apertura dei serramenti | |
|------------------|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | | a parete | a soffitto | | a parete | a soffitto |
| | | | | | | |

7 - AERAZIONE ARTIFICIALE E RISCALDAMENTO

| locale o reparto | tipo di impianto di riscaldamento e sue caratteristiche | combustibile | temperatura minima garantita °C | ricambio forzato dell'aria n. ricambi/h |
|------------------|--|--------------|---------------------------------------|---|
| | | | | |

- sistemi di reintegro dell'aria (*)

- impianto di condizionamento (*)

(*) allegare relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche

8 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

| locale o reparto | descrizione dell'attività svolta attualmente e dell'attività prevista: ⁽¹⁾ lavorazioni, modalità, n. e tipo di macchine, tempi di utilizzo (ore/giorno, giorni/anno) | addetti per mansione | |
|------------------|--|----------------------|----------|
| | | attuali | previsti |
| | | | |

(1) Nei disegni delle piante rappresentare: aree destinate alle diverse lavorazioni e al deposito dei materiali grezzi, semilavorati e finiti; macchine e impianti utilizzati; impianto di riscaldamento con posizione delle bocchette di immissione dell'aria.

Allegare o riportare lo schema a blocchi del processo produttivo e informazioni anche sui vari stralci di realizzazione del ciclo di lavorazione.

9 - PRODOTTI

MATERIE PRIME - PRODOTTI AUSILIARI - COMBUSTIBILI

| denominazione commerciale e ditta produttrice | denominazione chimica (*) | fase e modalità di impiego | quantità utilizzata per | |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | ciclo di lavorazione | giorno mese, anno |
| | | | | |

SOTTOPRODOTTI E/O SCARTI

| denominazione | denominazione chimica (*) | fase di formazione e destinazione | quantità utilizzata per | |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | ciclo di lavorazione | giorno mese, anno |
| | | | | |

PRODOTTI FINITI

denominazione _____

quantità prodotta (mese, anno) _____

(*) o numerazione del Tipo ABC VVWY, o numerazione secondo il CAS-Chemical Abstract Service, o numero di CI-Color Index

10 - DIFESA DAGLI AGENTI NOCIVI

| | causa lavorazione o macchina | durata ore/giorno | interventi previsti o adottati alla sorgente, nell'ambiente, di protezione individuale (*) |
|---------------|---------------------------------|----------------------|---|
| POLVERI | | | |
| FUMI E NEBBIE | | | |
| GAS E VAPORI | | | |
| RUMORE | | | |

| | causa lavorazione o macchina | durata ore/giorno | interventi previsti o adottati alla sorgente, nell'ambiente, di protezione individuale (*) |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| VIBRAZIONI | | | |
| ALTE BASSE TEMPERATURE | | | |
| UMIDITÀ | | | |

(*) Riportare le caratteristiche tecniche degli interventi e, per gli impianti di aspirazione, allegare lo schema dell'impianto con l'indicazione delle dimensioni delle parti aspiranti e della posizione delle cappe.

11 - RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Sorgenti esistenti o da installare:

saldatrici elettriche ad arco con elettrodi n. _____ a filo in atmosfera inerte n. _____

lampade a UV impiego di radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza

impianti per RX impianti per raggi γ impiego di isotopi radioattivi

indicatori di livello parafulmini segnalatori di incendio

altre _____

Allegare una relazione nella quale, a seconda delle sorgenti presenti, si specifichi: numero, quantità e qualità degli elementi, caratteristiche degli impianti, finalità e tempo di impiego, collocazione (deposito e impiego), smaltimento, misure di radioprotezione adottate.

Estremi delle denunce _____

Estremi delle autorizzazioni _____

12 - MACCHINE E IMPIANTI

- Potenza elettrica installata (nell'impianto nuovo o ampliato): kW _____
 - Impianto elettrico:
 funzionante a V _____ altre tensioni previste V _____
 alimentato da rete B.T. da propria cabina a V _____
 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche:
 n. e tipo _____
 strutture ed impianti protetti _____
 - Impianti di messa a terra: prima installazione sostitutivo o aggiuntivo per modifiche
 descrizione degli impianti protetti _____
 - Dispositivi di protezione: dispositivi differenziali altri
 - Impianti di illuminazione sussidiaria:
 tipo _____
 _____ accensione automatica
 - Impianti di sollevamento:
 n. e tipo _____
 portata singola _____
 - Impianti di trasporto:
 n. e tipo _____
 motori a _____
 - Impianti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata: n. _____
 potenzialità complessiva _____ pressione singola _____
 - Impianti per la produzione di acqua calda:
 n. e tipo _____
 - Compressori:
 n. e tipo _____
 pressione singola _____ capacità dei serbatoi _____
 collocazione _____
 - Porte di uscita dei locali di lavoro: n. _____
 sistema di apertura _____ larghezza _____
 - Luoghi nei quali sono previsti il deposito e la lavorazione di sostanze e materiali che danno luogo a pericolo di esplosione o incendio: _____
- _____
- _____
- Motori a combustione interna - Forni a combustione - Motrici a vapore
 - Impianti frigoriferi - Gruppo elettrogeno - Mezzi antincendi

13 - SCARICHI ATMOSFERICI

SITUAZIONE ATTUALE

| n. emissione: tipo e tempi di funzionamento | portata (Nm ³ /h) | H camini (m.) | superf.bocche di emissione (m ²) | T di emissione (°C) | inquinanti (mg/Nm ³) | impianto di abbattimento (*) |
|---|------------------------------|---------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | |

(*) Estremi dell'autorizzazione all'esercizio di impianto esistente di abbattimento inquinanti gassosi:

domanda presentata il _____

autorizzazione concessa il _____

SITUAZIONE FUTURA

| n. emissione: tipo e tempi di funzionamento | portata (Nm ³ /h) | H camini (m.) | superf.bocche di emissione (m ²) | T di emissione (°C) | inquinanti (mg/Nm ³) | impianto di abbattimento (*) |
|---|------------------------------|---------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | |

(*) Per questo impianto compilare l'allegato 3 della "scheda informativa per la valutazione dell'inquinamento atmosferico da sorgenti fisse" del CRIAER (Assessorato ambiente, Regione Emilia-Romagna).

- Allegare stralcio mappa topografica 1:2000 con indicati i punti di emissione, gli edifici prossimi (nel raggio di 100 m. dai punti di emissione) e loro altezza

14 - SCARICHI IDRICI

Approvvigionamento idrico: acquedotto pozzi privati altro _____

— Per variazione degli scarichi allegare:

- a) domanda di autorizzazione allo scarico (legge n. 319/1976 e successive modifiche)
- b) scheda catasto scarichi della Regione Emilia-Romagna
- c) planimetria in scala 1:100 o 1:200 con schemi delle reti: di acqua potabile, di acqua di raffreddamento impianti, di approvvigionamento delle acque di processo e/o recupero, fognaria delle acque cloacali con pozzetti di ispezione e punto di emissione, fognaria delle acque di processo con pozzetti di ispezione e punto di emissione
- d) schema impianto di depurazione previsto

— Per gli scarichi esistenti:

domanda di autorizzazione allo scarico presentata il _____ a _____

autorizzazione concessa il _____ provvisoria definitiva

15 - RIFIUTI SOLIDI

- a) Allegare domanda di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici e/o nocivi (D.P.R. n. 915 del 10/9/82)

Modalità prevista per lo smaltimento dei rifiuti prodotti _____

16 - ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI

TIMBRO DELLA DITTA TITOLARE DELLA RICHIESTA
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

TIMBRO DELLA DITTA TITOLARE DELLA ATTIVITÀ
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA E TIMBRO DEL PROGETTISTA

Data _____

La scheda informativa deve essere presentata ad ogni variazione nelle attività svolte anche se queste non modificano gli indici urbanistici ed edilizi.

La scheda informativa vale come notifica al Servizio di medicina preventiva ed igiene del lavoro prevista dall'art. 48 del D.P.R. 303/1956.

Per quanto concerne le emissioni nell'atmosfera di fumi, polveri, gas, alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnica contenente le caratteristiche delle emissioni, la descrizione degli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici, da installare in conformità a quanto previsto dalla L. 13.7.1966 n. 615 e dall'art. 5 del D.P.R. 15.4.1971 n. 322, e successive modificazioni.

Il Sindaco provvede al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, del Servizio di Igiene e Medicina Preventiva e del Lavoro in caso di attività lavorative in genere, del Servizio Veterinario in caso di attività zootecniche e di annesse attività di trasformazione, quando necessario, della U.S.L. competente per territorio e sentita la Commissione edilizia.

Analoga procedura si applica per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e per i piani attuativi di cui al successivo art. 55

Il parere del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente per territorio sostituisce il parere obbligatorio e autonomo previsto dall'art. 220 del T.U. LL.SS. - R.D. 27.7.1934 n. 1265.

Art. 55 - Strumenti urbanistici generali

Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia al Servizio di Igiene Pubblica delle UU.SS.LL. territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione di osservazioni, i Servizi di Igiene Pubblica in accordo coi Servizi di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro ed i Servizi Veterinari, devono fare pervenire al Comune interessato le loro valutazioni intese a una migliore definizione dell'uso del suolo e a una più corretta collocazione degli insediamenti abitativi e produttivi per la tutela igienica dell'ambiente e della salute.

Art. 56 - Autorizzazione all'abitabilità e all'usabilità degli edifici

Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi edilizi in tutto o in parte, oppure adibiti ad uso ed attività diversi da quelli originari, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione del Sindaco che viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, quando, a seguito di accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale e dal servizio di igiene pubblica di medicina preventiva ed igiene del lavoro e di veterinaria dell'U.S.L. nell'ambito delle rispettive competenze risulti:

— che i lavori siano stati eseguiti in conformità al progetto approvato;

— che i muri siano stati convenientemente prosciugati e non sussistano altre cause di insalubrità;

— che siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte sulla concessione o autorizzazione, siano esse di carattere urbanistico edilizio, igienico-sanitario o di altro genere;

— che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno;

— che siano rispettate le destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;

— che si sia ottemperato alle norme del presente regolamento e a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia.

All'autorizzazione all'abitabilità o usabilità sarà allegata l'autorizzazione definitiva allo scarico con eventuali prescrizioni.

Art. 57 - Visite ai fabbricati per il rilascio dell'abitabilità o usabilità

Ai fini del parere di competenza da parte dei servizi dell'U.S.L. il proprietario deve inviare al Servizio di Igiene Pubblica due distinte comunicazioni:

— Termine dell'edificazione della struttura grezza;

— Termine definitivo dei lavori;

in ambedue i momenti le parti interrate devono essere allo scoperto.

I competenti servizi dell'U.S.L. potranno svolgere visite nei due distinti momenti al fine di valutare l'ottemperanza a tutto quanto previsto dal presente regolamento e alle prescrizioni presenti nella concessione edilizia.

Qualora si rilevino condizioni di insalubrità e/o difformità dal presente regolamento o dalle prescrizioni da altre leggi e normative igienico-sanitarie, il Sindaco, su proposta dei servizi dell'U.S.L., può ordinare opportuni lavori di modifica o risanamento in relazione al progetto approvato.

Art. 58 - Dichiarazione di alloggio antigienico (art. 7 punto 4/b D.P.R. n. 1935/72)

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio; quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio di igiene pubblica previo accertamento tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'USL abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

Art. 59 - Dichiarazione di alloggio inabitabile

Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio di igiene pubblica può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene.

Tra i motivi che determinano la situazione di inabitabilità si segnalano:

— le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;

— alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);

— insufficienti requisiti di superfici e di altezza;

— mancanza di aeroilluminazione;

— mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

Art. 60 - Misure igieniche nei cantieri edili

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori stradali e simili), il proprietario o il costruttore dovrà assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici.

Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituirle con altre all'interno dell'edificio.

Art. 61 - Demolizione di fabbricati

Durante le demolizioni si dovranno adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polveri.

I pozzi neri e pozzetti dovranno essere preventivamente vuotati e disinfettati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

È vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata, di terreni e materiali di rifiuto, provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie, per un tempo superiore a venti giorni.

Entro tale termine il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.

Quando però detti materiali fossero impregnati di elementi sudici che li rendessero maleodoranti, dovranno essere sgomberati immediatamente.

Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine.

Prescrizioni igienico edilizie di ordine generale per gli alloggi

Art. 62 - Condizioni e salubrità del terreno

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di liquame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

È vietato per le colmate l'uso di terra o di altri materiali inquinanti.

Le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni anche se sostenuti da muri debbono distare da essi almeno di m 3 dal punto più vicino della scarpata ed essere dotate dei mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

La distanza delle finestre o porte dei locali di soggiorno non dovrà tuttavia essere minore di m 5 dalla scarpata o dal muro di sostegno.

Art. 63 - Isolamento termico. Spessore dei muri

Lo spessore dei muri esterni non deve essere inferiore a cm 30 se costruiti in mattoni pieni di cotto, o cm 45 se costruiti in sassi o pietre.

Chi nella costruzione dei muri esterni intenda fare uso di materiali diversi, deve allegare certificati di idoneità rilasciati da competente Istituto universitario italiano, da cui risulti una condizione di idoneità non inferiore a quella suddetta.

Condizione pari a quella suddetta si ritiene osservata quando il coefficiente di trasmissione termica globale è uguale o inferiore a $1 \text{ Kcal/h m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$.

I locali di abitazione posti sotto i tetti o lastrici solari devono avere una camera d'aria isolata di almeno cm 15 interposta fra il soffitto e la copertura.

Potrà essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiali aventi speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel comma precedente.

Nel caso di pareti perimetrali realizzate in materiale vetroso (tipo continuo in vetro) o in metalli o in altro materiale assimilabile, il coefficiente di trasmissione termica globale non dovrà essere superiore a $2 \text{ Kcal/h m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$.

Nella situazione sopra descritta restano escluse da tale calcolo di coefficiente le superfici finestrate di proporzioni regolamentari riferite ad un ottavo della superficie del pavimento.

I muri esterni delle case di nuova costruzione o di recupero, ad eccezione di quelli eseguiti in pietra a vista, debbono essere intonacati o stuccati oppure rivestiti con pietra da taglio, naturale o artificiale, o con altro materiale decorativo.

Per l'isolamento termico dei nuovi edifici e di quelli per i quali la Commissione edilizia abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, debbono comunque essere osservate le norme previste dalla L. 30.4.1976, n. 373 e relativo regolamento di applicazione (D.P.R. 28.6.1977, n. 1052 e D.M. 10.3.1977, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale - Supplemento n. 36 del 6.2.1978).

Art. 64 - Protezione acustica

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Le singole parti delle pareti perimetrali esterne degli alloggi di persone a qualunque scopo destinate (abitativo, di riposo, studio, cura), debbono avere indici di valutazione, dedotti da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiori ai seguenti:

| | |
|--|-----------|
| — pareti opache | 40 dB (A) |
| — pareti trasparenti complete di telaio e cassonetti | 25 dB (A) |
| — griglie e prese d'aria | 20 dB (A) |

Le pareti perimetrali interne degli alloggi debbono avere indici di valutazione, dedotte da misure in opera dell'isolamento acustico o da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiore rispettivamente ai seguenti valori:

- pareti volte verso i locali destinati alla circolazione orizzontale e verticale 36-40 dB (A)
- pareti volte verso altri alloggi 42-47 dB (A)
- pareti volte verso locali destinati ad attività artigiane, commerciali, industriali e comunque tali da potere arrecare disturbi sonori 47-53 dB (A)

Art. 65 - Ampiezza dei cortili interni

L'area dei cortili deve essere superiore alla quinta parte della somma delle superfici dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda, e avere un'apertura minima di 9/10 m verso spazi pubblici.

L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso muro e la parete opposta.

La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di m 6.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltre passi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

Negli altri casi di profondità maggiore, le rientranze sono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate per le chiostrine medesime.

Per i muri di fabbrica in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento.

Nei cortili destinati ad illuminare e aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio del servizio di igiene pubblica, possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.

Limitatamente ad opere di risanamento di vecchi edifici è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e ad una sola stanza abitabile per ogni appartamento, nel limite massimo di quattro stanze per ciascun piano, sempreché l'alloggio di cui fanno parte consti di non meno di tre stanze oltre l'ingresso e gli accessori.

Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di monolocali o miniappartamenti, residences o simili.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per la nettezza.

Art. 66 - Pozzi di luce e chiostrine

Nel risanamento dei vecchi edifici è permessa la costruzione di pozzi-luce e di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria solo in linea di massima alle scale o ai servizi. Ogni lato del pozzo-luce non dovrà essere inferiore a m 4,00. I pozzi di luce e le chiostrine devono essere facilmente accessibili per la nettezza.

Nei pozzi di luce e nelle chiostrine non sono permesse rientranze nei perimetri.

Art. 67 - Pavimento dei cortili

I cortili ed i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno cm 80 lungo i muri dei fabbricati, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri.

È vietato ricoprire con vetrate i cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

Art. 68 - Igiene dei passaggi e spazi privati

Ai vincoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo della acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vincoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni immondezza e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare la aereazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.

Art. 69 - Umidità interna

Sulle superfici interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti non si devono riscontrare condensazioni o tracce di umidità.

Qualora si verificassero ne devono essere eliminate prontamente le cause a cura del proprietario o del locatario in rapporto alla natura delle cause stesse.

Ad evitare qualsiasi ristagno di acqua o le conseguenti infiltrazioni, terrazze, giardini, pensili e coperture piani devono essere adeguatamente impermeabilizzati.

Art. 70 - Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici

In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

Nei sottotetti vanno resi impenetrabili, con griglie o reti, le finestre e tutte le aperture di aerazione, compresi i frantoni in cotto, sia per i tetti a coppi sia per quelli in tegole marsigliesi.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buche, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere; le connessioni dei pavimenti e delle pareti debbono essere stuccate.

Nel caso di solai o vespai con intercapedini ventilate, i fori di aerazione debbono essere sbarrati con reti a maglie fitte e, per le condotte, debbono essere usati tubi in cemento o gres a forte inclinazione o verticali.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture debbono essere munite di reti a maglie fitte alla sommità delle canne stesse o in posizioni facilmente accessibili per i necessari controlli.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature o locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per T.V., per illuminazione pubblica debbono essere posti, di norma, in canalizzazioni stagne.

Tutti gli spazi inter-esterni (portici, androni, loggiati, ecc.) le corti, i cortili e le chiostrine debbono presentare superfici senza distacchi o crepe sia nelle pareti che nelle pavimentazioni.

Art. 71 - Marciapiede

Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a cm 80, oppure si possono costruire intercapedini aerate o drenanti, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio. Nel caso di impossibilità a tale esecuzione sarà consentito l'uso di idonea pavimentazione.

Art. 72 - Ringhiere e parapetti

I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati dovranno avere una altezza minima di m 0,95, e comunque la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non dovrà essere inferiore a m 1,20.

Nelle finestre a tutta altezza i parapetti hanno un'altezza non inferiore a m 1,20.

Le ringhiere delle scale dovranno avere una altezza minima, misurata al centro della pedata, di m 1,00; gli interspazi fra gli elementi costituenti dovranno avere almeno una delle due dimensioni, inferiore a cm 16,00.

I parapetti dei balconi dovranno essere non scalabili ed avere una altezza minima di m 1,00.

Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse norme delle ringhiere, delle scale.

Art. 73 - Canali di gronda

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm 8 e da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

Tali condotte non debbono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

Le giunture dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Art. 74 - Coperture

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano o con tetto a falda, deve essere sempre eseguita a doppio solaio con interposta camera d'aria e avere un adeguato grado di coibenza termica.

Art. 75 - Conduiture di scarico delle latrine e degli acquai

Le condutture di scarico delle latrine devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro adeguato al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

Le condutture di scarico saranno di regola verticali e prolungate sopra al tetto, coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.

I materiali luridi derivanti dalle latrine non potranno essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.

Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni.

Le condutture dei bagni, acquai, ecc. devono essere di materiale impermeabile, termoresistente e possono convogliare i liquidi nel tubo di latrine e mai viceversa.

Art. 76 - Obbligo dell'allacciamento alla fognatura comunale

Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune.

Nei quartieri o borgate ove l'Amministrazione Comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari, in conformità alle norme previste nel regolamento comunale delle fognature.

Per le zone non servite da fognatura dinamica le nuove costruzioni dovranno essere dotate per il trattamento delle acque usate di fossa tipo Imhoff; l'acqua in uscita dovrà essere smaltita preferibilmente per dispersione nel terreno.

Gli insediamenti di civile abitazione di consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 mq di volumetria dovranno essere dotati per il trattamento delle acque usate di fosse ad ossidazione.

L'affluente dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella III allegata alla legge regionale che disciplina gli scarichi nelle pubbliche fognature. (L.R. n. 7/1983).

Art. 77 - Approvvigionamento di acqua potabile

Ogni tipo di alloggio deve essere provvisto di acqua potabile, distribuita proporzionalmente al numero dei locali abitabili.

La conduttura di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

È proibito ai proprietari dei locali adibiti ad abitazione, o chi per essi, privare detti locali dell'erogazione di acqua potabile.

Art. 78 - Attuazione di norme in materia di barriere architettoniche

Ai sensi del D.P.R. 24.4.1978, n. 384 (G.U. del 22.7.1978), nei fabbricati pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo-sociale dovranno essere attuate le norme intese a facilitare l'accessibilità e la fruizione anche agli handicappati con difficoltà di deambulazione, qualora ne sia previsto l'uso per gli handicappati stessi.

Al fine di ridurre al massimo le barriere architettoniche, tali norme vanno applicate negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione e, nei limiti del possibile, anche in quelli preesistenti, nel caso di interventi edilizi soggetti a concessione del Sindaco allorché ne sia espressamente previsto l'uso per gli handicappati motori.

In particolare devono essere attuate le norme relative agli accessi (parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, porte, pavimenti, ascensori e locali di servizio).

Dovrà, inoltre, essere favorita comunque l'abolizione dei dislivelli esistenti al medesimo piano.

Requisiti igienici degli alloggi

Art. 79 - Campo di applicazione

Le norme seguenti si applicano per tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d'uso.

Interventi edilizi su fabbricati esistenti possono essere ammessi anche in deroga alle norme previste dal regolamento quando ne risulti, a parere del Servizio di Igiene Pubblica, un evidente miglioramento igienico.

Art. 80 - Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata

Sono locali di abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini:

- A.1. soggiorni, pranzo, cucine, camere da letto in edifici di abitazione privata;
- A.2. uffici, studi, sale di lettura, ambulatori.

Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni:

B.1. servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva, negli alberghi, nelle pensioni, negli stabilimenti balneari:

B.2. a) scale che collegano più di due piani;

b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i mq 12 di superficie o m 8 di lunghezza;

c) magazzini e depositi in genere;

d) garages di solo posteggio;

e) salette di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza;

f) lavanderie private, stenditori e legnaie;

B.3. a) disimpegni inferiori a mq 10;

b) ripostigli, magazzini, armadi a muro e simili inferiori a mq 5;

c) vani scala colleganti solo due piani;

d) salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianti e gestione.

I locali di abitazione privata non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione su parere del Servizio di Igiene Pubblica e della Commissione Edilizia.

Art. 81 - Dimensioni e caratteristiche dei locali di abitazione

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni, in genere i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve essere di m 2,70 con minimo di gronda di m 2,00.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti i di mq 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile all'esterno.

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq 28 e non inferiore a mq 38 se per due persone. Oltre alla porta d'ingresso l'appartamento monostanza deve essere sempre provvisto di una finestra apribile all'esterno.

I locali accessori di categoria B.1 non possono avere accesso da locali categoria A, se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia (alloggio, ufficio, albergo o simili) con più servizi igienici, almeno uno dei quali con accesso da disimpegno di categoria B.

Ogni appartamento o monolocale ad uso abitazione deve comprendere un locale di almeno 9 mq di superficie o uno spazio adibito a cucina. In alloggi di superficie netta inferiore a mq 100, sono consentite cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq 14.

La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq 5,40, con fenestratione non inferiore a mq 1 e con bocchetta per ventilazione esterna regolabile, indipendente dalla finestra.

Sono consentite, inoltre, cucine in nicchia prive di finestra, se ampiamente aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mq 14, purché la superficie non sia inferiore a mq 5,40 e la nicchia sia dotata, oltre che di canna fu-

maria, di canna di aspirazione indipendente di almeno 200 cmq di sezione libera.

Nel caso di cucina in nicchia, la illuminazione e la ventilazione naturali dovranno essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno la parete ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di m 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di: WC, lavabo, bidet.

La stanza da bagno deve avere superficie del pavimento non inferiore a mq. 4,50 e una finestra che misuri almeno mq 1 di luce libera.

Sono ammesse dimensioni inferiori, purché con:

- superficie del pavimento non inferiore a mq 1,20;
- lato minore non inferiore a m 0,90;
- finestra di dimensioni non inferiori a mq 0,60 di luce libera;
- antilatrina di superficie del pavimento non inferiore a mq 1,20;
- esistenza nell'alloggio di almeno un altro locale di uguale categoria con dimensioni della superficie del pavimento e della finestra regolamentari.

Le stanze da bagno nelle unità abitative non possono avere accesso da stanze di soggiorno, da pranzo, cucine e camere da letto se non attraverso disimpegno, salvo il caso di alloggio monostanza e di unità edilizie con più servizi igienici, almeno uno dei quali con accesso da disimpegno di categoria B. È in ogni caso vietato l'accesso diretto dalla cucina e dalla stanza da pranzo.

Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidet, W.C. e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m 2, di materiale impermeabile di facile lavatura.

Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici da altri locali debbono avere spessore non inferiore a m 0,12 se in materiali tradizionali, inferiore in altro materiale purché adeguatamente coibentato.

Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni.

Anche l'antilatrina, quando necessaria, deve essere dotata di illuminazione e ventilazione naturali, anche indirette tramite finestra del bagno.

È permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei casi e nelle condizioni previste dal presente regolamento, alla voce condizionamento dell'aria.

I vasi di latrina debbono essere forniti di chiusura idraulica permanente di apparecchi di cacciata di portata adeguata.

Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano il risucchio.

I vasi di latrina debbono disporre di apparecchio ventilatore del sifone sfociente in apposita condotta sino al tetto della casa e indipendente dal tubo di caduta delle acque nere.

Art. 82 - Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione


I locali di abitazione debbono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana facilmente lavabili e disinfettabili.

Inoltre debbono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia.

Le pareti non dovranno essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Art. 83 - Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento.



Schema esplicativo superficie illuminante utile

Legenda

L = lunghezza dell'oggetto superiore

p = proiezione dell'oggetto = L/2

a = superficie finestrata utile per 1/3 effetti della aeroilluminazione

b = superficie utile agli effetti dell'aeroilluminazione

c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione (C = cm 80)

La superficie finestrata utile è uguale a: $b + 1/3$ di a.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la *superficie finestrata verticale utile* non sia inferiore a 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile; tale norma vale solo per i locali la cui profondità, comprese anche sporgenze esterne superiori, non superi di 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistono ostacoli, come precisato nei successivi artt.

Art. 84 - Superficie illuminante utile

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm 80 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture ecc.) calcolata per un'altezza $p = L/2$ (ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza all'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.

La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione «p» sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti.

Art. 85 - Superficie illuminante utile in presenza di ostacoli e sporgenze esterne

Nel caso nel circondario dell'edificio da costruire, ristrutturare, ampliare (in questi ultimi casi tenendo però conto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti nel territorio) esistano o possano essere previsti nel raggio di m 30 dalla finestra, ostacoli alla diffusione della luce che occupino un angolo $\beta \geq 45^\circ$ dell'angolo piatto orizzontale, costruito sul baricentro della finestra (fig. 2), e un angolo $\alpha \geq 30^\circ$ di ogni angolo retto verticale costruito sul baricentro della finestra (fig. 1), l'indice di superficie finestrata di cui ai precedenti articoli deve essere proporzionalmente aumentato fino a raggiungere 1/4 per $\alpha = 60^\circ$ e $\beta = 90^\circ$.


Per i locali di cui all'art. 83 ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità maggiore a 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra dal pavimento a condizione che le pareti finestate siano almeno 2 con aperture in posizione idonea e che sia rispettato il requisito di superficie finestrata utile pari a 1/8 della superficie del pavimento.

Art. 86 - Requisiti delle finestre


La superficie finestrata e comunque tutte le parti trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano il loro oscuramento parziale o totale.

Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico, di regola i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti tecnici, che consentano il raggiungimento di uguali risultati.

Resta inteso che tutte le superfici finestate devono essere comunque accessibili per le pulizie, anche dalla parte esterna.



Legenda
 A = baricentro della finestra
 d = distanza tra fabbricati (≤ 30 metri)



Legenda
 A = baricentro della finestra
 d = distanza tra fabbricati (≤ 30 metri)

Art. 87 - Illuminazione artificiale

Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

Art. 88 - Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Art. 89 - Superficie apribile e ricambio minimo d'aria

I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, siano compatibili con il benessere e la salute delle persone ovvero con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Art. 90 - Locali accessori: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata

La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq 0,60, per il ricambio dell'aria.

Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

Nei corridoi e nei disimpegno che abbiano lunghezza non inferiore a m 10 o superfici non inferiori a mq 20, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata una aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni o alternativamente una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.

Art. 91 - Canne di ventilazione: definizione

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

Art. 92 - Installazione apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali

Nei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflus-

so di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni 1.000 Kcal/h con un minimo di 100 cm².

Art. 93 - Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso privato e a 30 mc/persona nei locali di uso pubblico. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;

b) temperatura di $20 \pm 1^\circ\text{C}$ con U.R. di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra $25-27^\circ\text{C}$ con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C ;

c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;

d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m 2,00.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, ecc.

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m 6,00 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Art. 94 - Apparecchi di controllo: misuratori umidità per condensa

Nelle normali condizioni di occupazione e uso degli alloggi, le superfici interne delle pareti perimetrali nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo non devono presentare tracce di condensa permanente nei locali di abitazione e accessori.

Nei locali di servizio, con rivestimento perimetrale impermeabile, la superficie delle pareti interne, nelle normali condizioni di occupazione e uso e usufruendo della ventilazione naturale, non deve presentare tracce di condensa a mezz'ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente ecc.).

Art. 95 - Divieto di installazione apparecchi a combustione

Nelle stanze da bagno e nei W.C., è proibita l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera.

Art. 96 - Installazione apparecchi a gas

La corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definita dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e D.M. 7 giugno 1973 deve essere attestata con una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo. La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale specializzato.

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile, ad intervallo non maggiore di cm 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG.

La legatura di sicurezza tra i tubi e il portagomma deve essere realizzato con fascette che:

— richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. È pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentano l'applicazione e l'allentamento manuale;

— abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

Art. 97 - Apparecchi a combustione: targhe e istruzioni

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili e in lingua italiana:

a) nome del costruttore e/o marca depositata;

b) dati sull'avvenuto collaudo;

c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;

d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;

e) la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio in Kcal/h.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto d'istruzioni, in lingua italiana, per il suo uso e manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione e quelle relative alla pulizia e alla manutenzione.

Art. 98 - Canna fumaria: definizione

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari.

Art. 99 - Canna di esalazione: definizione

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumane anche se effettuato con apparecchi a fiamma libera.

Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie.

Art. 100 - Allontanamento dei prodotti della combustione di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaio.

Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione.

Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.

Art. 101 - Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe

Il collegamento alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:

— avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;

— avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca d'ingresso;

— avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;

— non avere cambiamenti di direzione con angoli minori di 120°;

— essere facilmente montabili;

— essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

Art. 102 - Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti

È vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più

apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.

È vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.

L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata da una canna di esalazione.

Art. 103 - Limitazione del tiraggio

È proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione situati nei locali soggiorno o da letto a meno della messa in opera di dispositivi automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici.

Saranno ritenute accettabili altre soluzioni tecniche che soddisfino, in modo analogo alle soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare all'origine gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.

Art. 104 - Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento, caratteristiche e messa in opera

Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.

Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente:

Dimensioni canne fumarie

| Altezza in metri delle canne fumarie (collegamenti esclusi) | | | Canne cilindriche | | Canne rettangolari o quadrate |
|--|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| h < 10 | 10 ≤ h < 20 | h > 20 | Diametro interno cm | Sezione interna cm ² | Sezione interna cm ² |
| Portate termiche Kcal/h | | | | | |
| fino a 25.000 | fino a 25.000 | fino a 25.000 | 10,0 | 79 | 87 |
| fino a 30.000 | fino a 30.000 | fino a 40.000 | 11,0 | 95 | 105 |
| fino a 40.000 | fino a 40.000 | fino a 60.000 | 12,5 | 123 | 135 |
| fino a 50.000 | fino a 60.000 | fino a 80.000 | 14,0 | 154 | 169 |
| fino a 60.000 | fino a 80.000 | fino a 105.000 | 15,5 | 189 | 208 |
| fino a 70.000 | fino a 105.000 | fino a 125.000 | 17,0 | 226 | 249 |
| fino a 80.000 | fino a 125.000 | fino a 155.000 | 18,0 | 225 | 280 |
| fino a 100.000 | fino a 155.000 | fino a 180.000 | 20,0 | 314 | 345 |
| fino a 120.000 | fino a 180.000 | fino a 213.000 | 22,0 | 380 | 418 |
| fino a 140.000 | fino a 200.000 | fino a 259.000 | 24,0 | 452 | 497 |
| fino a 160.000 | fino a 240.000 | fino a 300.000 | 26,0 | 531 | 584 |

Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di:

3,5 cm² ogni 1.000 kcal/h per altezze h minori di 10 m;

2,5 cm² ogni 1.000 kcal/h per altezze h comprese fra 10 e 20 m;

2 cm² ogni 1.000 kcal/h per altezze h maggiori di 20 m.

Le canne devono essere di materiale impermeabile, resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni di sufficiente resistenza meccanica di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da rendere facile la periodica pulizia; per questo scopo esse devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.

Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

Art. 105 - Canne fumarie singole

Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna.

Art. 106 - Canne fumarie collettive

Le canne fumarie collettive possono ricevere solo scarichi simili:

- o solo prodotti combustibili provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;
- o solo prodotti combustibili provenienti da impianti per scaldare acqua alimentati con lo stesso combustibile;
- o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.

Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145°. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani. Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva, che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo.

Art. 107 - Comignoli: tipi, altezze, ubicazioni

I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sui 4 lati.

Tutte le bocche dei camini, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.6.15 del-

l'art. 6 del D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970, devono risultare più alte di almeno cm 40 al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 m.

Art. 108 - Riscaldamento e impianti termici

Gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18°C e i 20°C.

La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h debbono ottemperare alle disposizioni di legge vigenti.

È vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi, deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

Art. 109 - Impianto elettrico

Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni o norme particolari in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle prescrizioni delle norme CEI (Commissione Elettrotecnica Italiana) documentato da apposita dichiarazione in carta legale.

Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R. 384/1978 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico debbono essere posti ad una altezza massima di m 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.R., relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 110 - Installazione di bombole di gas liquefatti

Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, debbono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas dal peso superiore ai 25 kg. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.

La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle murature, da guaina metallica.

Qualora l'impianto sia centralizzato, debbono essere osservate le norme vigenti prescritte dai VV.FF.

Art. 111 - Impianto di ascensore

Gli impianti di ascensore e di montacarichi debbono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Le dimensioni del vano ascensore, in tutti i tipi di edifici, dovranno comunque essere tali da assicurare sia il rispetto delle suddette norme di prevenzione infortuni, sia la possibilità di realizzare una cabina di dimensioni non inferiori a m 1,50 di lunghezza e m 1,37 di larghezza.

La porta della cabina deve avere luce libera minima pari a m 0,90; sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, deve esservi uno spazio libero di non meno di m 2,00 di profondità.

Art. 112 - Scale

Le scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mq 1.

Eccezionalmente potrà essere consentita la illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di ventilazione sia pari a mq 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

Gli infissi delle aperture di ventilazione debbono essere agevolmente apribili.

I vetri che costituiscono parete debbono essere tali da non costituire pericoli per l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di altezza almeno di ml 1,00.

All'interno della tromba delle scale deve essere lasciata completamente e permanentemente libera a ciascun piano una superficie di mq 0,60 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui; potrà essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.

L'illuminazione artificiale dei vani scale deve assicurare ad ogni pianerottolo livelli di luce non inferiori a 50 Lux.

Le pareti dei vani scale debbono essere rivestite fino all'altezza di m 1,50 con materiali impermeabili, resistenti al fuoco, di facile lavatura e disinfezione.

Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano di altezza non inferiore a m 0,90 e 1,00 conservate in buono stato di manutenzione e pulizia.

La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti.

La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli al servizio di due piani non deve essere inferiore a m 1,10.

Se il fabbricato non è servito da ascensore, la larghezza di rampa deve essere aumentata di cm 10 ogni due piani serviti oltre i primi due.

Nei casi di scale interne che collegano vani abitativi con cantine, trapiani e sottotetti e negli alloggi tipo «duplex», è ammessa una larghezza di rampa non inferiore a m 0,90.

Art. 113 - Soppalchi

I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestrate sono ammessi quando:

- la proiezione orizzontale del soppalco non eccede 1/3 della superficie del locale;
- l'altezza minima dei locali ottenuta col soppalco non scende sotto i ml 2,20;
- le zone abitabili dei soppalchi sono aperte e la parte superiore è munita di balaustra;
- la superficie aeroilluminata del locale è almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero e alle superfici superiore e inferiore del soppalco;
- l'altezza media del vano principale e dei vani secondari deve essere almeno di m 2,70.

Possono essere creati soppalchi anche in difetto della superficie aeroilluminante se esiste il condizionamento integrale del locale rispondente alle prescrizioni del regolamento comunale d'igiene.

Art. 114 - Locali a piano terreno

Tutti i locali destinati ad abitazione a piano terreno devono essere più elevati dal suolo circostante almeno cm 20.

Devono inoltre essere provvisti di sotterranei e, in mancanza di essi, di vespaio di spessore di cm 50 tra il terreno battuto e il pavimento, oppure di solaio sovrastante camere d'aria di altezza non inferiore a cm 20.

Tali vespai devono essere riempiti di ghiaia, scorie o materiali simili e di aperture di ventilazione protette in modo da evitare la penetrazione di insetti, topi ed altri animali.

Art. 115 - Piani seminterrati.

I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell'abitazione.

Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture per assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno.

È vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali.

Case rurali, pertinenze e stalle

Art. 116 - Case coloniche e costruzioni accessorie

Le abitazioni rurali debbono ottemperare alle norme igieniche generali delle costruzioni residenziali urbane.

Art. 117 - Stalle

Le stalle non debbono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione e debbono essere dotate di pavimentazione impermeabile con idonei scoli.

Le stalle per le vacche lattifere debbono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, deve essere attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica; le pareti debbono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza di almeno m 1,80; le finestre debbono essere apribili sull'esterno e munite di serramenti a vetro e reti antimosche; il locale deve disporre di acqua potabile corrente per il lavaggio dei recipienti e lavandino per la pulizia degli addetti.

Art. 118 - Letamai

Le stalle che ospitano più di due capi adulti debbono essere dotate di letamaio.

I manufatti debbono essere costruiti con fondo e pareti resistenti e impermeabili.

La platea deve essere costruita con idonea pendenza verso una cunetta impermeabile, la quale convogli il liquame ad una cisterna a perfetta tenuta.

Le caratteristiche e le dimensioni sono riportate all'art. 230.

Art. 119 - Porcili, pollai e ricoveri di animali in genere di allevamento domestico

I porcili debbono essere costruiti in muratura ed a una distanza non inferiore a metri 10 dalle abitazioni e dalle strade; debbono essere dotati di aperture ventilanti onde permettere un sufficiente ricambio d'aria, di pavimenti e mangiatoie ben connessi e di materiale impermeabile; il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetto a tenuta.

I ricoveri per animali in genere debbono essere possibilmente staccati dalla casa di abitazione; in ogni caso non debbono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione.

Art. 120 - Distanza delle concimaie e pozzi neri dalle case

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine e in genere tutti i depositi di rifiuti devono essere ubicati a valle dai pozzi comuni e da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile, e a non meno di m 20.

Uguale distanza deve osservarsi tra le concimaie e le case di abitazione ed i dormitori.

Art. 121 - Cessazione attività allevamenti animali

Quando, a seguito dell'espansione del centro abitato, i ricoveri di animali esistenti non rispettano più le distanze previste dal presente regolamento dovranno entro un anno cessare l'attività.

Art. 122 - Abbeveratoi - Lavanderie - Vasche per la lavatura ed il rinfrescamento degli ortaggi

Gli abbeveratoi debbono essere ubicati ad opportuna distanza ed a valle del pozzo e costruiti con materiale di facile lavatura.

Le vasche per il bucato e quelle usate per il lavaggio ed il rinfrescamento di ortaggi debbono essere a sufficiente distanza ed a valle del pozzo ed alimentate con acqua potabile.

Abbeveratoi e vasche debbono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento che raccolga e convogli le acque usate o di supero in condotti di materiali impermeabili fino alla distanza di m 20 dal pozzo e per essere disperse sul fondo in modo da evitare ristagni o impaludamenti.

Art. 123 - Aziende condotte in economia

Alle grandi aziende condotte in economia si applicano anche le vigenti norme di igiene del lavoro. I ricoveri ed i dormitori per lavoratori stagionali, oltre che possedere i requisiti di abitabilità previsti dal presente regolamento devono in particolare corrispondere alle vigenti norme di igiene sugli ambienti di lavoro.

Art. 124 - Manutenzione delle case coloniche, difesa dagli insetti nocivi

Il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali nelle condizioni di abitabilità sancite dal presente regolamento o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti. In caso che il proprietario non provveda, il Sindaco ordina l'esecuzione dei lavori occorrenti eventualmente provvedendo d'ufficio, secondo le procedure stabilite dall'articolo di legge citato. I conduttori di case coloniche debbono praticare a loro spese la lotta contro le mosche, le zanzare ed i pappatacci nelle stalle, nei letamai, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri od altri invasi di acqua. A richiesta del personale di vigilanza del Servizio di Igiene pubblica, essi sono tenuti ad esibire il materiale disinfettante con i relativi strumenti di uso.

Edifici adibiti ad attività lavorative **Disposizioni generali per gli edifici adibiti ad attività lavorative.**

Art. 125 - Campo di applicazione

In attesa della emanazione del T.U. di cui all'art. 24 della L. 833/78 sono sottoposti alle disposizioni contenute nel presente capo tutti gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di prestazioni di servizio e di deposito anche se svolte temporaneamente e/o saltuariamente.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l'Igiene e la Sicurezza del Lavoro.

Art. 126 - Classificazione dei locali

I locali di cui all'art. 1 del presente capo sono così classificati:

Categoria C 1

- Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa
- Magazzini e depositi

Categoria C 2

- Uffici
- Spogliatoi
- Ambulatorio aziendale/camera di medicazione
- Refettorio
- Archivi

Categoria C 3

- Latrine
- Docce
- Disimpegni
- Ripostigli (intesi come locali utilizzati come deposito di materiali inerti e movimentati a mano e aventi una superficie non superiore a mq 8)

Caratteristiche strutturali dei fabbricati e dei locali adibiti ad attività lavorative

Art. 127 - Altezza dei locali

Per i locali di Categoria C 1 l'altezza minima assoluta è di m 3 ad esclusione dei locali destinati ad attività commerciali per i quali è ammessa una altezza minima assoluta di m 2,70.

Per i locali esistenti di altezza inferiore a m 3, è ammessa una altezza minima di m 2,70 unicamente per quelli destinati a magazzini e depositi.

Per i locali di Categoria C 2 l'altezza minima assoluta è di m 2,70.

Per i locali di Categoria C 3 l'altezza minima assoluta è di m 2,40 ad esclusione delle docce che devono avere una altezza minima di m 2,70.

Art. 128 - Superficie dei locali

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni del SMPIL la superficie minima dei locali di Categoria C 1 deve essere la seguente:

- Laboratori, magazzini e depositi: mq 20 x addetto.

Per i locali di categoria C 2 la superficie minima deve essere:

- Uffici: mq 6 x addetto con una S.U. minima di mq 12;
- Spogliatoi: mq 1,2 x addetto con una S.U. minima di mq 6;
- Ambulatorio aziendale camera di medicazione: S.U. minima di mq 12;
- Refettorio: mq 2 x utilizzatore previsto con una S.U. minima di mq 12;
- Archivi: secondo necessità.

Per i locali di Categoria C 3 devono essere rispettate le seguenti S.U. minime: Latrine mq 1, Docce mq 1.

Art. 129 - Locali interrati e seminterrati

È vietato adibire a luoghi di lavoro locali chiusi interrati e seminterrati.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche può essere derogato da quanto sopra con esplicita autorizzazione del SMPIL d'intesa con il SIP.

Nell'ambito della deroga dovranno essere previsti specifici presidi tecnici integrativi per aerazione e illuminazione.

Dovranno soddisfare inoltre i seguenti parametri:

- vespaio ventilato sotto il perimetro di altezza minima di m 0,40;
- quota massima piena della fognatura di scarico o falda freatica al di sotto del piano di posa del vespaio;
- pavimento e superficie unita e impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo.

Non è ammessa deroga per lavorazioni o depositi con pericolo di esplosione e/o incendio, con sviluppo di emanazioni nocive o sviluppo di elevate temperature.

Art. 130 - Uscite

Le uscite dai locali di lavoro devono essere realizzate in conformità alle misure di sicurezza previste dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 547/55.

Nei locali soggetti a prevenzione incendi (D.P.R. 577/82) le porte di sicurezza devono essere sempre in numero superiore a 1 e in posizione contrapposta; in ogni caso deve essere assicurato quanto previsto dall'art. 34 lettera d) del DPR 547/55. Ove sia richiesto dalla normativa vigente, rispetto al quantitativo e al tipo di sostanze e alle caratteristiche delle lavorazioni, deve essere prodotto esplicito parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Art. 131 - Soppalchi

I soppalchi, cioè i dimezzamenti dei piani, non sono considerati come piani distinti.

Sono ammessi soltanto:

- se costruiti in ferro o in muratura
- se tali da garantire nella parte sottostante e sovrastante, quando adibiti a luoghi di lavoro, la rispondenza delle caratteristiche previste per gli ambienti di lavoro di cui agli artt. 127 e 128, art. 136 con esclusione della lettera a), art. 137 e 138 del presente regolamento.

I soppalchi dovranno inoltre essere conformi per i parapetti e protezioni verso il vuoto e per le scale, accessi e uscite a quanto previsto dagli artt. 26, 27, 16, 17, 13, 14 del DPR 547/55 e dagli artt. 130 e 132 del presente regolamento.

Sui soppalchi dovranno essere esposti, in punti ben visibili, cartelli riportanti il carico massimo ammissibile (kg/m²) non superabile desunto dalla relazione di calcolo strutturale a firma di un Tecnico abilitato.

La distribuzione dei carichi dovrà avvenire in modo razionale e sempre nel rispetto della stabilità.

In genere per i soppalchi destinati solamente a deposito senza presenza fissa di lavoratori, valgono tutte le condizioni su esposte ad eccezione di quelle previste al 2° comma del presente articolo.

Art. 132 - Scale e parapetti

Le scale fisse a gradini, destinate al normale transito negli ambienti di lavoro, devono essere realizzate in conformità all'art. 16 del D.P.R. 547/55 e i relativi parapetti all'art. 26 dello stesso D.P.R.

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole. Sono vietate le scale a chiocciola ad esclusione di quelle utilizzate per l'accesso agli Uffici.

Art. 133 - Barriere architettoniche

Devono osservare le presenti norme, volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definite «barriere architettoniche» che siano di ostacolo alla attività dei minorati:

- i privati datori di lavoro
- le amministrazioni
- le aziende ed enti pubblici

che abbiano alle loro dipendenze un invalido o che, fatte salve le eccezioni di Legge, siano obbligati alla assunzione di invalidi in quanto aventi alle loro dipendenze più di 35 addetti tra operai e impiegati in attuazione della Legge n. 482/68 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private).

Gli interventi sulle strutture esterne degli edifici nonché sulla struttura edilizia devono rispettare il disposto del D.P.R. 384/78.

Art. 134 - Dotazione dei servizi igienico-assistenziali

Tutti i luoghi di lavoro di cui all'art. 1 devono essere dotati dei seguenti servizi:

- Latrine
- Lavandini
- Spogliatoi
- Ambulatorio/camera di medicazione (vale quanto disposto dall'art. 30 del DPR 303/56)
- Refettorio (per le attività che occupano più di 5 addetti)
- Docce (fatte salve eventuali prescrizioni o deroghe, le docce sono obbligatorie per le attività industriali, artigianali e agricole)

Art. 135 - Numero e caratteristiche dei servizi

- Latrine: almeno una ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti.

Dovranno essere tamponate a tutta altezza e dotate di antilatrina con lavandino.

Va assicurata la ventilazione dotando il locale di finestra completamente apribile comunicamente con l'esterno di almeno mq 0,40.

In alternativa è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri almeno 20 ri-

cambi/ora con mantenimento dell'aspirazione, collegata con l'accensione della luce, per tre minuti successivi all'uscita del servizio.

Le latrine dovranno essere collocate in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato.

- Lavandini: almeno uno ogni 5 lavoratori (o frazione di 5) contemporaneamente presenti.
- Docce: almeno una ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti.

Devono comunicare con gli spogliatoi.

Devono essere corredate di apposito spazio antidoccia utile per il deposito degli indumenti.

L'aerazione naturale deve essere garantita con finestre apribili comunicanti con l'esterno di superfici pari ad 1/8 della S.U. delle docce o attraverso aperture comunicanti con gli spogliatoi.

- Spogliatoi: La superficie per garantire illuminazione e ventilazione naturali deve essere pari ad almeno 1/8 della S.U. dello spogliatoio.

Ove non sia possibile il rispetto dei parametri sopra indicati è ammessa l'illuminazione artificiale e un ricambio continuo dell'aria pari a 3 volumi/ora.

Gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti personali a doppio scomparto.

Le latrine, le docce e gli spogliatoi devono essere separati per sesso.

- Ambulatorio aziendale - camera di medicazione: Devono essere rispettati i parametri riguardanti illuminazione e ventilazione naturali previsti per i locali di categoria C 1 di cui agli artt. 136 lettera c) e 137.
- Refettorio: Devono essere rispettati i parametri della illuminazione e ventilazione naturali previsti per i locali di Categoria C 1 di cui agli artt. 136 lettera c) e 137.

Inoltre dovrà essere opportunamente ubicato in modo da evitare contagio dagli inquinanti eventualmente presenti nei locali di lavoro.

Art. 136 - Isolamento termico, riscaldamento, aerazione

Nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente sulle direttive per il contenimento dei consumi energetici relativi alla termoventilazione e climatizzazione degli edifici, per i locali di cui all'art. 126 del presente regolamento è necessario assicurare le condizioni di cui alle lettere successive.

- a) Isolamento termico delle pareti disperdenti, coperture e pavimenti.

Nei locali di categoria C 1 l'isolamento termico delle pareti disperdenti e delle coperture deve essere realizzato con l'impiego di materiali che garantiscono una trasmittanza $K \leq 1 \text{ Kcal/h m}^2\text{°C}$.

Per i pavimenti si dovrà avere $K \leq 2 \text{ Kcal/h m}^2\text{°C}$.

I coefficienti di trasmittanza dei materiali usati dovranno essere desunti dalle norme UNI FA 161.

Per i locali di categoria C 2 e C 3 vale quanto disposto dalle L. 373/76 e successive integrazioni.

b) Riscaldamento

I locali di categoria C 1, fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione o alla loro pericolosità, valutabili di volta in volta, devono essere adeguatamente riscaldati, assicurando il benessere termico in relazione all'attività svolta, e comunque una temperatura minima dell'ambiente di 16°C.

Nei locali di categoria C 2 e C 3 vale quanto disposto dalla L. 373/76 e successive integrazioni e comunque va assicurata una temperatura minima dell'ambiente di 18°C.

c) Aerazione naturale

Tutti i locali appartenenti alle categorie C 1 e C 2 (ad esclusione degli archivi) devono essere dotati di superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/16 della S.U. del locale.

Almeno il 50% della superficie finestrata apribile deve essere a parete e deve avere la soglia non superiore alla metà dell'altezza della parete netta.

Di norma le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne.

d) Aerazione artificiale

L'impianto di condizionamento e/o di aerazione artificiale non deve essere sostitutivo delle aperture finestrate.

I ricambi orari devono essere riferiti al tipo di attività svolta e assicurati da flussi razionalmente distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

L'impianto di aerazione artificiale non può essere utilizzato per la rimozione degli inquinamenti dovuti alle lavorazioni in sostituzione dell'aspirazione localizzata.

L'aria di rinnovo deve essere prelevata da zona non inquinata.

L'impianto di termoventilazione e climatizzazione deve essere realizzato in modo da evitare sulle postazioni di lavoro una velocità dell'aria superiore a 0,30 metri/secondo.

Art. 137 - Illuminazione naturale

I locali appartenenti alle categorie C 1 e C 2 ad esclusione degli archivi, devono essere illuminati con luce naturale.

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno 1/8 della S.U. del locale.

Il 50% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernai; il 25% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da aperture a sheed o a lanterna.

La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro naturale. Con coefficienti di trasmissione della luce più bassi occorre proporzionalmente adeguare la superficie illuminante.

Art. 138 - Illuminazione artificiale

L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonei allo svolgimento dello specifico compito visivo. Nelle postazioni di lavoro ove sia necessaria una illuminazione localizzata il rapporto tra illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore a 1/5.

Devono essere assicurati i seguenti valori minimi di illuminamento sul posto di lavoro:

| Impegno e compito visivo | Lux |
|--------------------------|-------|
| minimo | 200 |
| medio | 300 |
| fine | 1.000 |
| finissimo | 1.500 |

L'indice di resa cromatica deve essere adeguato al compito visivo e, in ogni caso, mai inferiore all'85%.

La temperatura di colore deve essere correlata al livello di illuminamento.

L'impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentato dal quadro elettrico di distribuzione separatamente da quello di forza motrice.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolano il compito visivo.

Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità (art. 31/547/55).

Difesa dagli agenti nocivi

Art. 139 - Inquinanti aerei (polveri, fumi, nebbie, gas, vapori)

Tutti gli inquinanti aerei devono essere efficacemente captati nelle immediate vicinanze del punto in cui si originano e in modo tale da evitare l'esposizione degli addetti e la diffusione nell'ambiente circostante.

Pertanto la velocità di cattura, la geometria e la posizione delle cappe devono essere rapportate alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche degli inquinanti.

Art. 140 - Rumore

Le lavorazioni rumorose vanno effettuate in ambienti separati.

Le macchine e i componenti degli impianti rumorosi, anche se ausiliari alla produzione, devono essere opportunamente insonorizzati.

L'installazione di elementi fonoisolanti e fonoassorbenti non deve contrastare con le esigenze di illuminazione naturale, artificiale e di ricambio dell'aria.

I materiali fonoisolanti e fonoassorbenti non devono disperdere fibre dannose nell'ambiente e non devono produrre fumi e gas tossici in caso di incendio.

Art. 141 - Vibrazioni

In presenza di attrezzature in grado di causare vibrazioni (es. presse, magli, vibriere, macchine rotanti...) tutti i basamenti devono essere costruiti su supporti antivibranti e, nel caso di impianti di maggior impegno, senza punti di contatto con il resto della pavimentazione e con le strutture portanti dell'edificio.

In ogni caso, l'isolamento dalle vibrazioni deve riguardare anche le specifiche postazioni di lavoro.

Art. 142 - Alte temperature

In presenza di sorgenti di calore radiante devono essere adottati accorgimenti tali da evitare l'irraggiamento diretto del posto di lavoro.

Edilizia speciale e norme di esercizio

Art. 143 - Ospedali, case di cura o di assistenza ostetrica. Istituti di cura, stabilimenti termali, farmacie, magazzini: prescrizioni generali

Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e privati, qualunque ne sia la specie debbono avere, a norma dell'art. 87 del Regolamento generale sanitario R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario, formalmente approvato.

Qualora si giovino dell'impiego di gas tossici (come l'ossido di etilene compresi nell'elenco dei gas tossici), di cui al D.M. 6/2/1935 e succ. modifiche debbono attenersi alle norme del R.D. 9.1.1927, n. 147 (Regolamento per l'impiego dei gas tossici).

I medici, e gli altri sanitari pubblici e privati, e chiunque detenga apparecchi radiologici e sostanze radioattive è obbligato a farne denuncia, al Servizio di Igiene Pubblica 13.2.1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli della radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare).

L'esercizio di tali attività è disciplinato dalle norme della succitata legge n. 185 e successive modificazioni. I laboratori nei quali si impieghino sostanze radioat-

tive sono compresi nell'elenco delle industrie insalubri, di cui al D.M. 23.12.1976 e succ. modifiche e sono assoggettati alla disciplina di cui al Titolo III, Capo III (Delle lavorazioni insalubri), del T.U. L.L.SS. R.D. 27.7.1934, n. 1265 e degli artt. 102 e seg. del Regolamento generale sanitario R.D. 3.2.1901, n. 45.

Gli ambienti di lavoro debbono corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.P.R. 19.3.1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) il quale fissa anche le prescrizioni per la difesa dei lavoratori dagli agenti nocivi.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi presso gli istituti di cura e prevenzione, pubblici e privati, è disciplinato dal D.P.R. 915/1982.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere effettuati secondo le norme stabilite dagli artt. 104, 105, 106, 107, e 108 del citato D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

Gli impianti termici di riscaldamento, quelli delle cucine delle lavanderie e di incenerimento dei rifiuti debbono rispondere alle norme di cui all'art. 239 del presente Regolamento.

Per la normativa riguardante il trattamento delle acque reflue, gli Istituti di cura sono equiparati, a norma dell'art. 1 quater della L. 8.10.1976, n. 690 agli «Insediamenti civili» e debbono ottemperare alla disciplina della L. 10.5.1975, n. 319 («Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento») e della L.R. n. 7/1983. I relativi impianti di depurazione debbono essere inoltre dotati di idonei sistemi di disinfezione di caso in caso approvati dall'Autorità Sanitaria Locale.

Negli Istituti di ricovero e di cura, pubblici e privati, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854, debbono essere messe in atto misure idonee ad impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche, secondo le norme nella specie stabilite dall'art. 13 del D.C.G. 20.5.1928.

Negli Istituti di cura privati sono applicabili le norme di cui all'art. 1 della L. 11.11.1975, n. 584, salvo l'applicazione di norme più restrittive da parte del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L.

Per quanto non sia disciplinato da norme speciali, si fa riferimento a quelle concernenti materia analoga del presente regolamento.

Art. 144 - Ospedali e case di cura

I requisiti igienico-edilizi delle costruzioni di ricovero ospedaliero gestite da Enti pubblici ospedalieri o dagli Istituti ed Enti ecclesiastici, di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 12.2.1968, n. 132 (Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), sono stabiliti dalle istruzioni dettate dal D.C.G. 20.7.1939. Per le case di cura private o dipendenti da Istituti ed Enti di cui al sopra citato comma della L. 12.2.1968, 132, valgono le norme di cui al D.M. 5.8.1977 (G.U. n. 236 del 31.8.1977).

Art. 145 - Alberghi e simili

Le caratteristiche igienico-edilizie degli alberghi, pensioni, locande, case di ri-

poso, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24.5.1925, n. 1102 (Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi) modif. con D.P.R. 30.12.1970, n. 1437, nonché dal D.M. 22.7.1977 (G.U. n. 246 del 9.9.1977).

Per l'apertura di tali esercizi, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché, ai fini igienico-sanitari, quella del Servizio di igiene pubblica ai sensi dell'art. 231, del T.U. L.L.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, in relazione al D.P.R. 11.2.1961, n. 264 e della L. 16.6.1939 n. 1112.

L'autorizzazione sanitaria ha validità permanente per quegli esercizi di ospitalità le cui caratteristiche siano tali da consentirne l'uso in qualsiasi stagione dell'anno, in particolare per quanto concerne la dotazione di mezzi idonei di riscaldamento.

Quando gli alberghi e gli altri servizi di ospitalità restino chiusi per oltre 3 mesi devono comunque richiedere nuovo sopralluogo igienico e conseguente nuova autorizzazione sanitaria.

Art. 146 - Personale

Il personale degli alberghi delle pensioni e delle locande non potrà essere assunto in servizio se non munito di certificato medico di data recente, e comunque non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione, rilasciato dal Servizio Igiene Pubblica o da altro medico la cui firma sia debitamente autenticata, attestante la sana costituzione e l'esenzione da malattie contagiose.

È fatto in conseguenza divieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere personale sprovvisto di detto certificato, che è obbligatorio anche per i proprietari o conduttori, nonché per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio, anche temporaneo, negli esercizi suddetti.

Sopravvenendo al personale in servizio di cui innanzi o alle persone con esso conviventi una malattia contagiosa, dovrà essere allontanato al più presto.

Nel caso di interruzione del servizio per malattia o per altre ragioni, per un periodo superiore a tre mesi, il personale, prima di riprendere il servizio, dovrà sottoporsi a controllo.

Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 del R.D. 24.5.1925, n. 1102 e successive modifiche.

Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali e attrezzature per la somministrazione degli ospiti di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi, le attrezzature e il personale addetti sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30.4.1962, n. 283 e del D.P.R. 327/1980.

Art. 147 - Vigilanza igienico-sanitaria degli alberghi, pensioni e locande

Gli alberghi, le pensioni e le locande debbono avere accesso diretto ed esclusivo dalla pubblica via o comunque da spazi di uso pubblico e non possono essere ubicati all'interno di fabbricati addetti ad abitazioni private.

Art. 148 - Affittacamere

Le condizioni igieniche di esercizio ed il regime autorizzatorio per gli affittacamere, debbono seguire le disposizioni degli artt. del presente regolamento.

La norma di cui all'art. 147 non si applica ad esercizi con una disponibilità fino a 6 posti letto.

Le camere di affitto in ogni caso debbono corrispondere alle prescrizioni in vigore per l'edilizia residenziale privata.

L'accesso ai servizi igienici dovrà in ogni caso essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso altre camere da letto o la cucina dell'appartamento.

Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

Art. 149 - Farmacie

I locali destinati a farmacie debbono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni di ordine e di pulizia.

Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici con caratteristiche uguali a quelle stabilite dall'art. 81 del presente regolamento.

L'altezza degli ambienti di lavoro deve corrispondere alle prescrizioni dell'art. 6 del D.P.R. 19.3.1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) ed è vietato, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, destinare a tale uso locali sotterranei o seminterrati.

Nei locali di vendita lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad un terzo della intera superficie.

I sopralchi saranno ammessi solo nei locali aventi luce ed aria direttamente dall'esterno e che siano alti almeno m 5; devono essere di comodo accesso e la loro superficie non potrà superare complessivamente 1/3 della superficie del locale e la loro altezza libera non dovrà essere inferiore a m 2.

La farmacia deve disporre di un adeguato retro e di aperture atte ad assicurare costante, naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale.

Il tavolo di preparazione deve essere dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociente all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.

Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali siano con mezzi naturali o con sistemi artificiali, assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione del farmaco.

Allo stesso fine la farmacia deve essere dotata di frigorifero ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale e succ. modifiche.

Art. 150 - Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici

I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici debbono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurarne la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza.

Detti depositi debbono essere mantenuti in buone condizioni di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della F.U. e successive modifiche.

Gli ambienti destinati al personale debbono corrispondere ai requisiti del D.P.R. 11.3.1956, n. 303, ed alle norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente regolamento.

Art. 151 - Abitazioni collettive

I collegi, convitti, conventi, ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità comunque costituite devono disporre di:

a) dormitori con una superficie non inferiore a mq 6 e mc 18 per ogni posto letto;

b) refettori con una superficie da mq 0,80 a mq 1,20 per ogni convivente;

c) cucina di superficie proporzionata, dotata di cella frigorifera e dispensa;

d) gruppi di servizi composti di una latrina ogni 10 persone un lavabo ogni 5, ed una doccia per ogni 10.

Le latrine devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno; disimpegnate da una ampia antilatrina con aria e luce diretta;

e) locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;

f) lavanderia, o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;

g) locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da un ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 conviventi, sistemati in camere da non più di 4 letti e dotata di servizi propri.

Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino a m 1,80, idonea aerazione e illuminazione naturale ed artificiale.

In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le disposizioni di cui al D.C.G. 20.5.1928 ed art. 28 D.P.R. 10.6.1955, n. 854 per la lotta contro le mosche ed altri artropodi vettori.

Art. 152 - Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori

I locali di riposo, i dormitori stabili o temporanei per lavoratori debbono avere le caratteristiche fissate dagli artt. 43, 44, 45, 46, 47 del D.P.R. 19.3.1966, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro).

Se si tratta di baracche o di tipi baraccati la loro capacità può essere limitata a 20 mc per persona.

Per quanto riguarda provvista d'acqua, lontananza da concimaie ecc. valgono le norme stabilite per le case coloniche.

Art. 153 - Dormitori pubblici

I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni devono essere separati per i due sessi e devono avere:

- a) le pareti rivestite, sino a m 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
- b) i letti distribuiti in modo che corrisponda almeno mq 6 di superficie e mc 18 per posto letto;
- c) una latrina almeno per ogni 10 letti;
- d) un servizio per la disinfezione e disinfestazione degli individui, dei panni, delle biancherie e dei letti, nonché un servizio per la bonifica individuale;
- e) una quantità di acqua potabile corrispondente ai bisogni delle persone da alloggiare ed un numero di rubinetti di acqua con lavandini necessari alla pulizia del corpo.

Tutti i locali debbono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati con luci notturne ed uniformati a tutte le regole dell'Igiene.

Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a fare richiesta del medico per i primi e più urgenti soccorsi.

Art. 154 - Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale

Sono definiti «Complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale» gli allestimenti gestiti da Enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del servizio sociale e giovanile, come gli alberghi ed ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie ed in genere gli altri allestimenti, i quali non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18.1.1937, n. 975, convertito nella L. 30.12.1937, n. 2651, e success. modific. sulle classificazioni degli esercizi alberghieri, e dalle norme regionali in materia.

La specifica identificazione ed il regime autorizzatorio di tali allestimenti sono stabiliti dalla L. 21.3.1958, n. 326 e dal Relativo Regolamento di applicazione approvato con D.P.R. 20.6.1961, n. 869 e delle norme successive. La vigilanza igienico-sanitaria dei complessi è di competenza del Servizio di Igiene pubblica.

Non è consentita la promiscuità dell'attività di aziende alberghiere con quella di complesso ricettivo complementare.

I requisiti igienici generali degli alberghi ed ostelli per la gioventù, per i campeggi e villaggi turistici, le case per ferie ed analoghi allestimenti sono stabiliti nel suddetto regolamento e dalle istruzioni impartite con la Circolare 146 del 5.8.1971 del Ministero della Sanità e dalle disposizioni regionali in materia.

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi deve in ogni caso ottemperare alle norme della normativa regionale sugli scarichi degli insediamenti civili e da quanto previsto dal presente regolamento.

Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, l'approvvigionamento di acqua potabile, per la lotta contro le mosche ed altri parassiti, nella specie si fa riferimento alle norme del presente regolamento in materia di insediamenti civili ed esercizi alberghieri.

Art. 155 - Istituti di pena

I requisiti igienico-costruttivi, di abitabilità e di gestione igienica degli edifici penitenziari e l'ordinamento del servizio sanitario in queste istituzioni sono stabilite dalla L. 26.7.1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 29.4.1976, n. 431.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi della U.S.L. d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Per le nascite e per i decessi avvenuti nell'Istituto il sanitario ed il direttore provvedono nelle forme previste dall'art. 44 della suddetta legge e dall'art. 87 del relativo Regolamento.

La profilassi delle malattie veneree negli Istituti penitenziari è disciplinata dall'art. 7 della L. 25.7.1956, n. 837 (Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree) e del relativo Regolamento, approvato con D.P. 27.10.1962, n. 2056.

Per quanto ivi non previsto si applicano le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 156 - Soggiorni di vacanza per minori

I requisiti strutturali dei soggiorni di vacanza per minori, l'organico ed i compiti del personale sanitario, le misure sanitarie da ottemperare per l'ammissione dei fanciulli sono stabilite dalle «Disposizioni per la gestione dei soggiorni di vacanza nella Regione Emilia-Romagna» approvate con dichiarazione consiliare n. 96 del 29.3.1973.

Per quanto ivi non contemplato valgono le norme del presente regolamento.

Art. 157 - Scuole

La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari secondarie di primo (medie) e secondo grado sono fissate dal D.M. 18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate e relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) modif. con D.M. 13.9.1977 (G.U. n. 338 del 13.12.77).

Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della L. 5.8.1975, n. 412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento), hanno vigore le norme fissate dall'art. 7 della stessa legge.

Ogni scuola deve essere provvista di locali per il servizio di medicina scolastica, rispondenti alle prescrizioni stabilite dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. 22.12.67, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III - Servizi di medicina scolastica) del D.P.R. 11.2.1961, n. 26-10 e giudicati idonei dal Servizio di igiene pubblica.

Sia il locale di visita, sia quello di attesa, sia il servizio igienico annesso all'ambulatorio dovranno essere convenientemente aerati, illuminati e riscaldati.

Le aule a piano terreno devono essere cantinate o provviste di vespaio ed avere il pavimento sopraelevato rispetto al terreno circostante.

Art. 158 - Norme igieniche di ordine generale. Disinfezione annuale. Divieto di fumare

L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso di insegnamento siano destinate, come le autoscuole, i doposcuola e simili, è assoggettata al nulla osta rilasciato dall'autorità sanitaria locale. Le scuole od istituzioni simili debbono essere alimentate di acqua potabile e dotate di idonei sistemi di fognatura e di raccolta di rifiuti solidi.

La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno fuori dagli orari di lezione e di ricreazione, rimuovendo le attrezzature mobili, con l'impiego di apparecchi di aspirazione oppure ad umido.

È di norma vietato servirsi dei locali scolastici per ogni altro uso diverso dall'insegnamento; nel caso che gli ambienti siano stati usati ad altro scopo (riunioni, elezioni, ecc.) non potrà esservi riammessa la scolaresca senza previa pulizia e disinfezione riconosciute sufficienti e corrette dal Servizio di Igiene Pubblica.

Tutte le scuole pubbliche e private, i convitti, gli asili nido e gli istituti di istruzione in genere devono essere disinfettati almeno una volta l'anno.

La disinfezione sarà praticata d'Ufficio per le scuole pubbliche, mentre per quelle private, pareggiate o parificate dovrà essere richiesta dai loro proprietari e dirigenti al Servizio di Igiene Pubblica prima dell'apertura annuale dei corsi.

Gli Istituti che possono praticare la disinfezione con mezzi propri, potranno farlo, richiedendo le prescrizioni al Servizio di Igiene Pubblica.

È vietato fumare nei locali delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 159 - Asili nido di nuova costruzione

L'area per la costruzione di asili-nido deve essere scelta in località aperta, la quale consenta il massimo soleggiamento, al riparo da depositi di rifiuti, da acque stagnanti e da scoli di acque luride, lontano da strade di traffico, da industrie insalubri o rumorose e da attrezzature urbane che possano arrecare disturbo, tenuto conto anche della direzione e dell'intensità dei venti dominanti.

La superficie minima dell'area dovrà possibilmente rispettare i seguenti valori:

- a) 1 asilo (25 bambini) mq 1.800;
- b) 1 asilo (50 bambini) mq 2.500;
- c) 2 asili (100 bambini) mq 4.000.

Qualora le particolari caratteristiche dell'area (forma molto irregolare, forti pendenze, vincoli, ecc.) ne impediscano una buona utilizzazione, le ampiezze minime indicate dovranno essere conseguentemente aumentate.

Il rapporto tra area coperta ed area scoperta va indicativamente considerato 1/4 per asilo.

La superficie minima richiesta per l'area da destinare a unico intervento (scuola materna-asili-nido) dovrà risultare dalla somma delle superfici richieste per la scuola materna dal D.M. 18.12.1975 e per l'asilo-nido dalla tabella precedente.

Per un asilo di 48-50 bambini, che accolga: 6-12 lattanti (0-9 mesi), 12 semidivezzi (10-16 mesi), 12 piccoli divezzi (17-24 mesi), 12 divezzi (25-35 mesi) il rapporto tra superficie dei servizi generali e l'intero asilo-nido è indicata orientativamente in 1/4.

L'asilo deve essere dotato di un atrio collegato con l'esterno mediante zona filtro, che serva da cuscinetto termico e da deposito delle carrozzine.

La sezione lattanti sarà dotata di proprio spogliatoio (superficie non inferiore a mq 0,5/bambino); ambiente di riposo (mq 1,70/posto letto); ambiente di soggiorno (mq 3,30/bambino); locale di pulizia diviso in due scomparti: a) cambio; b) materiali sporchi; cucinetta propria.

Le altre sezioni disporranno dei seguenti spazi indicativi: spogliatoio unico (mq 0,50/bambino); soggiorno (mq 3,50-4/bambino); locali di pulizia divisi in due scomparti: a) lavandini; b) servizi igienici per una dimensione di circa mq 1,2-/bambino.

I servizi generali consisteranno in: a) cucina e dispensa per la sezione divezzi (mq 20,00); b) guardaroba e lavandino (mq 20); servizi igienici (mq 10) e spogliatoio (mq 8) per il personale; ripostiglio (mq 6); ambulatorio (mq 10), deposito e preparazione materiale didattico ed ufficio (mq 12).

La centrale termica (mq 12) è preferibilmente costituita da un edificio isolato; le pareti eventualmente a contatto con l'asilo saranno in mattoni pieni dello spessore di cm 30.

Per gli altri parametri igienico-costruttivi ed ambientali (requisiti acustici, di illuminazione naturale ed artificiale, termoigrometrici e di purezza dell'aria) si fa riferimento alle norme stabilite per le scuole materne dal D.M. 18.12.1975.

Per quanto concerne le caratteristiche dei pavimenti, delle chiusure, degli spazi esterni e quelli interesterni, per gli impianti e le attrezzature igieniche e gli arredi si fa riferimento alle indicazioni per gli asili-nido fornite dalla Regione Emilia-Romagna.

Quando siano organizzate nell'interno dell'asilo riunioni delle persone interessate alla sua gestione, sarà tassativamente escluso l'impiego della zona dei latranti. I locali nei quali sia stata tenuta una riunione debbono essere subito abbondantemente aerati, accuratamente puliti e correttamente disinfettati prima dell'ingresso dei bambini.

Art. 160 - Asili nido ubicati nei centri storici od in edifici residenziali

Quando non vi siano possibilità di altra ubicazione, ed il sito dell'asilo nido debba essere scelto in centri od aree storiche, oppure l'asilo nido sia ubicato in quartieri nei quali non vi sia disponibilità di aree con le caratteristiche dell'art. 159 o, per necessità, debba essere localizzato in edifici preesistenti, devono essere individuate quelle unità abitative che per parametri dimensionali, possibilità di spazio aperto, si configurano più idonee ad una tale utilizzazione.

In questi casi potranno essere adottati riduzioni degli standards ambientali sopra preposti, cercando sempre di garantire livelli idonei di abitabilità, da valutare dal Sindaco sentito il servizio di igiene pubblica.

Art. 161 - Nurseries

L'apertura e l'esercizio di nurseries e simili, locali nei quali si accolgono temporaneamente e nelle sole ore diurne fanciulli in età prescolastica, affidati all'assistenza privata, sono sottoposte ad autorizzazione del Sindaco, il quale provvede, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. Per i requisiti igienico-edilizi, di attrezzature, di articolazione e di esercizio di tali istituzioni, si fa riferimento alle indicazioni dei precedenti artt. 157 e 159 tenendo conto dell'età e del numero dei bambini accolti, della durata della loro sosta, del numero e della qualificazione delle persone addette.

Tale personale addetto deve essere munito di tessera sanitaria a validità annuale, rilasciata dai Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L.

I locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso, non debbono contenere altri mobili od arredi all'infuori di quelli necessari ai bambini. Debbono inoltre essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati.

Art. 162 - Locali di pubblico spettacolo

Sono locali di pubblico spettacolo: teatri, cinematografi, cinema-teatri, altri locali di trattenimento, circhi, serragli, stadi, sferisteri ed in genere luoghi per divertimento e spettacolo all'aperto, baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti, classificati e definiti dall'art. 17 della C. Ministero dell'Interno Dir. Gen. Serv. Antincendi n. 16 del 15.2.1951, la quale ne fissa i requisiti igienico-costruttivi e le norme generali di esercizio.

L'autorizzazione alla costruzione ed all'apertura di tali locali è regolata dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Le sale per proiezione a passo ridotto e le arene estive, ai sensi della L. 21.6.1975, n. 287 sono assoggettate allo stesso regime autorizzatorio e di verifica periodica.

Art. 163 - Locali privati di riunione e di divertimento

Si comprendono con tale definizione le sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, le sale chiuse da ballo, le sale corsa, le sale di riunioni e di esposizione, gestite da privati, da associazioni e circoli, le quali non siano assoggettate al regime autorizzatorio del T.U. leggi di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1934, n. 773 e del relativo regolamento di applicazione sopra citato.

La costruzione, la modificazione, l'apertura e la voltura di questi locali è condizionata ad autorizzazione del Sindaco, il quale decide sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L.

Questi locali debbono essere provvisti di un numero adeguato di lavandini, di orinatoi e di latrine, di superficie corrispondente a quelle stabilite dall'art. 81.

Debbono inoltre essere provvisti di spazio per spogliatoio, di idonee uscite di sicurezza, di sistemi di ventilazione naturale o meccanica e di riscaldamento tali da garantire negli ambienti condizioni di temperatura effettiva rispondente alle fasce di benessere.

Negli ambienti debbono essere assicurate condizioni igieniche adeguate di illuminazione naturale od artificiale.

Art. 164 - Condizioni igieniche di esercizio dei locali pubblici e privati di riunioni e di divertimento

I locali di ritrovo e di divertimento di cui ai precedenti articoli devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di ordine e di pulizia, mediante spazzatura ad umido od apparecchiature di aspirazione. I rifiuti debbono essere raccolti in recipienti a tenuta sino alla loro asportazione.

Nell'eventualità che vi sia un sistema di ventilazione o di condizionamento di aria con parziale recupero dell'aria interna, la parte di aria riciclata deve essere disinfettata attraverso una batteria di radiazioni ultraviolette.

Almeno due giorni per settimana i locali debbono essere disinfettati.

Nei locali di pubblico trattenimento è vietata la vendita, la consumazione e lo spargimento di semi di zucca e di altri generi che possano imbrattare e contaminare i pavimenti.

Per evitare che siano alterati i parametri sui quali sono state calcolate le condizioni di igiene ambientale del locale nelle sale di spettacolo non può essere dato accesso ad un numero di persone superiore a quello dei posti a sedere.

Negli intervalli degli spettacoli, ove e nella misura possibile e igienicamente tollerabile, deve provvedersi all'areazione.

I proprietari ed i gestori di cinematografi dovranno avere cura che i mezzi audiovisivi del locale non vengano impiegati per quadri e programmi di pubblicità sanitaria non regolarmente autorizzata.

In tutti i locali di ritrovo e di divertimento ha libero accesso il personale di vigilanza del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L.

Per la protezione acustica e la rumorosità di tali ambienti valgono i parametri di cui all'art. 64 e agli articoli da 245 a 249 del presente regolamento.

Art. 165 - Divieto di fumare

È vietato fumare nei locali dall'art. 1 della L. 11.11.1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico).

L'esenzione dell'osservanza del divieto può essere autorizzata dal Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., quando il conduttore del locale installi un impianto di condizionamento dell'aria od un impianto di ventilazione, corrispondenti alle caratteristiche di definizione e di classificazione determinate dall'Ente italiano di unificazione.

I requisiti igienici ambientali, i relativi dispositivi di controllo, i tipi e la dislocazione dei cartelli indicatori del divieto o dell'esistenza dell'impianto installato, sono definiti dal D.M. 18.5.1976 (Disposizione in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla L. 11.11.1975, n. 584).

Non rientrano nel divieto gli atrii, i foyers, le sale di attesa e simili quando siano ben aerati e muniti di mezzi idonei di ventilazione. Tali norme inoltre non si applicano ovviamente alle arene estive ed alle sale da ballo all'aperto.

Art. 166 - Arene estive - Pavimentazione

Il primo calpestio delle arene estive deve essere pianeggiante, eventualmente in lieve pendenza, non superiore mai al rapporto 1/20, senza asperità e senza avvallamenti che possano costituire causa di inciampo, senza polvere sollevabile o fango.

Sono proibiti i gradini nelle corsie. Scale o gradini di accesso al locale, alla galleria ed ai palchi dovranno corrispondere alle norme di P.S. indicate nella circolare ministeriale n. 16 del 15.2.1951, artt. 48, 49, 50, 51. In particolare i gradini dovranno essere segnalati con dispositivo illuminante, in modo da renderli visibili

tanto a chi sale che a chi scende. I gradini debbono essere a pianta rettangolare con pedata di almeno 30 cm ed alzata non superiore a cm 17.

Tali norme non si applicano alle arene appositamente costruite secondo le norme vigenti per i cinema al chiuso.

Entro il recinto in prossimità dei confini dell'arena, non debbono trovarsi scoli di acqua, depositi di rifiuti, sorgenti di esalazioni moleste o nocive o altre fonti di insalubrità ambientale.

Entro l'arena non possono essere depositati materiali o attrezzature non strettamente attinenti alla attività propria del locale.

Art. 167 - Arene estive: Latrine

Ogni arena deve essere dotata di un adeguato numero di latrine in relazione al numero dei posti autorizzati, distribuite in modo da ben servire ogni ordine di posti e ben segnalate da scritte indicatrici luminose, chiaramente leggibili anche a distanza. Le latrine dovranno essere almeno due ogni 300 posti, una riservata alle donne ed una agli uomini, con accessi indipendenti e precedute ciascuna da una antilatrina. Ogni latrina deve avere dimensioni minime corrispondenti a m 1,20 x 0,90; conveniente aereazione; buona illuminazione artificiale; pavimento resistente, impermeabile, lavabile e dotato di sifone di scarico; pareti intonacate, tinteggiate e rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di m 2.

Nella latrina deve essere posto un vaso inglese porcellanato, con sistema di lavaggio a cacciata d'acqua, seditore ribaltabile a ferro di cavallo aperto anteriormente e con sifone a chiusura idraulica.

Ogni antilatrina deve avere le stesse caratteristiche della latrina e dimensioni adeguate al numero delle latrine servite. Nelle antilatrine deve essere posto almeno un lavandino con acqua potabile corrente e scarico libero con sifone a chiusura idraulica. Nella antilatrina uomini, in pieno rispetto della funzionalità e compatibilmente con la superficie della stessa, debbono trovare posto almeno due orinatoi in materiale porcellanato dotati di efficiente impianto di lavaggio continuo.

Art. 168 - Arene estive - Posti a sedere - Acustica - Illuminazione - Gestione

I posti a sedere debbono distare dallo schermo almeno quanto la metà del diametro trasversale dello schermo e comunque mai meno di m 6, se disposti sul fronte dello schermo; quelli disposti lateralmente al fronte dello schermo debbono almeno distare quanto i 3/4 del diametro trasversale dello schermo.

I sedili debbono essere dotati di schienali e di braccioli di separazione da un posto all'altro, debbono essere puliti, facilmente pulibili e senza asperità (chiodi, scheggiature, ecc.) pericolose. Sono proibite le panche ed i posti in piedi.

L'impianto acustico dovrà essere disposto in modo da assicurare una buona udibilità in ogni punto dell'arena senza produrre fenomeno di eco e distorsione tale che la intensità dell'energia sonora al di fuori dell'arena non rechi incomodo

o molestia al vicinato. Dovranno porsi in atto opportune schermature alla diffusione sonora dall'interno all'esterno e viceversa.

Tutti i locali devono essere convenientemente illuminati. L'impianto di illuminazione normale deve essere predisposto in modo da dare accensione e spegnimento graduale. Deve inoltre essere installato un efficiente impianto di illuminazione sussidiario (di sicurezza). Le iscrizioni sulle porte delle uscite e delle latrine, le frecce indicatrici, quelle incorporate nei gradini debbono risultare permanentemente accese e dovranno essere alimentate da entrambi gli impianti di illuminazione (quello normale e quello di sicurezza).

L'esercizio dovrà essere mantenuto in buone condizioni di pulizia; le latrine dovranno essere inoltre periodicamente disinfettate e protette dalle penetrazioni di insetti mediante installazione di reticelle alle finestre. All'inizio della stagione cinematografica, dovrà essere eseguito un adeguato trattamento disinfestante contro gli insetti all'interno dell'arena e nelle immediate vicinanze.

Nelle arene estive è vietata la vendita e la consumazione di semi di zucca e di altri generi e sostanze da cui possa derivare imbrattamento della pavimentazione con pregiudizio dell'igiene e del decoro.

Art. 169 - Padiglioni per pubblici spettacoli - Alloggi mobili per girovaghi

Tutto il personale addetto ai circhi equestri, padiglioni di divertimenti, spettacoli ambulanti, giostre ed attrazioni varie, durante la permanenza nel Comune deve sottostare a sorveglianza igienico-sanitaria ed alle misure profilattiche disposte dal servizio di Igiene Pubblica della U.S.L.

Conseguentemente nel territorio del Comune, sia in aree pubbliche o aperte al pubblico, sia in aree di proprietà privata, è vietato l'impianto di attrezzature atte all'esercizio di attività ambulanti, nonché la sosta per oltre 24 ore di girovaghi di altro tipo, dotati di alloggi mobili, esclusi quelli a carattere turistico, senza la preventiva autorizzazione scritta dall'Autorità Comunale.

Detta autorizzazione è subordinata, ai fini igienico-sanitari, al parere favorevole del Servizio di igiene pubblica della U.S.L., in relazione a motivi di tutela igienica generale ed ai seguenti requisiti particolari:

a) che il personale dell'impresa, della carovana, del padiglione, ecc. sia immune da malattie trasmissibili per via orale o per contatto;

b) che la località scelta per la sosta degli alloggi mobili sia dotata di servizi igienici di uso pubblico (latrine e fontane) salvo che i proprietari dei padiglioni o della carovana non dispongano di attrezzature proprie, riconosciute idonee dal servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o dimostrino di potersi agevolmente servire di analoghi servizi di proprietà altrui;

c) che vengano date sufficienti garanzie relativamente alla pulizia del suolo pubblico o privato, al momento della partenza dal luogo di sosta.

I complessi di notevole entità quali i circhi equestri, saranno tenuti al versa-

mento di una cauzione alla Ripartizione della Polizia Urbana, da restituirsi previo accertamento dell'avvenuta bonifica igienica ambientale. In caso di mancata bonifica del suolo al momento della partenza, la cauzione sarà incamerata fino alla concorrenza della spesa che il servizio della Nettezza Urbana avrà sostenuto per effettuare la pulizia del suolo stesso;

d) quando si tratti di carovana dotata di veicoli a trazione animale o che comprendano animali adibiti a spettacoli o a mostre zoologiche, l'autorizzazione comunale di cui al comma b) è subordinata anche al parere favorevole del Servizio Veterinario della U.S.L. per quanto di sua competenza.

Art. 170 - Palestre ed istituti di ginnastica

Le palestre e gli istituti di ginnastica; le scuole di danza e simili sono assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 163 ed alle norme igieniche di esercizio, dall'art. 164 del presente regolamento.

Qualora venga praticata ginnastica correttiva si applicano le norme di cui all'art. 194 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e del Titolo II del R.D. n. 1924/1919 e le norme regionali.

Art. 171 - Alberghi diurni - Saune e simili

Non possono essere aperti o posti in esercizio alberghi diurni, saune o simili senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concede previo parere del Servizio Igiene Pubblica della U.S.L.

In caso di apertura senza autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 194 del T.U. LL.SS. 27.7.1934, n. 1265, modificato dall'art. 24 del D.P. 10.6.1955, n. 854.

I camerini debbono avere una superficie di base non inferiore a mq 4 per i bagni in vasca ed a mq 2 per i bagni a doccia. I camerini di questi ultimi debbono essere preceduti da uno spogliatoio con superficie non inferiore a mq 2.

Gli spogliatoi per i due sessi debbono essere nettamente separati.

I pavimenti dei camerini e le pareti sino a 2 metri di altezza debbono essere levigati, impermeabili, suscettibili di lavatura e disinfezione, con angoli interni arrotondati.

I camerini debbono essere riscaldati mediante impianto centrale e fornito di campanello di allarme posto presso la vasca da bagno.

Dopo ogni bagno, con mezzi riconosciuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., si deve procedere alla disinfezione della vasca ed al cambio della biancheria.

Lo stabilimento deve essere dotato di latrine in numero non inferiore ad uno ogni 10 bagni e di un adeguato numero di lavandini nonché di locali divisi per la conservazione della biancheria pulita e per il deposito di quella usata.

Ogni stabilimento deve essere dotato di una congrua scorta di biancheria. Ad ogni utente deve essere sempre fornita biancheria fresca di bucato.

Art. 172 - Lavanderie

Per l'attivazione di lavanderie comuni od a secco deve essere inoltrata domanda all'Autorità comunale per ottenere l'autorizzazione, che è subordinata al parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. Tale domanda deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti il suo assetto.

I locali delle lavanderie devono possedere i requisiti fissati dalle norme generali di igiene del lavoro prescritto dal D.P.R. 19.3.1956, n. 303 e successive modifiche e devono rispettare l'art. 241 del presente regolamento.

Le lavanderie comuni devono disporre di ambienti ampi, ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di m 2. I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone e chiusura idraulica.

I raccordi delle pareti e di queste col pavimento devono essere arrotondati, per facilitare la pulizia e la disinfezione.

Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve farsi con mezzi distinti e con recipienti chiusi.

Un settore apposito e separato sarà destinato a deposito della biancheria sudicia. Deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle lisciviatrici, degli idroestrattori, degli essiccatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione procedano in senso unico.

Le lavanderie comuni devono essere fornite esclusivamente e abbondantemente di acqua potabile.

Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività come convitti ecc. devono corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza dell'autorità sanitaria comunale.

Gli ospedali e le case di cura ed istituti debbono in ogni caso provvedere con propri mezzi ad una corretta disinfezione della biancheria infetta. Di norma queste istituzioni provvedono alla lavatura della biancheria con propria lavanderia; nel caso in cui si ricorra a lavanderie centralizzate od industriali esterne, è compito del Direttore Sanitario adottare idonee precauzioni ad evitare contagi infettivi o contaminazioni da materiali ionizzanti.

Le lavanderie a secco devono disporre di locali che oltre alle caratteristiche di struttura suddette, abbiano, in particolare, sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria. I locali di queste lavanderie non debbono essere comunicanti con vani interrati o seminterrati.

La ventilazione naturale sarà assicurata da aperture di adeguate dimensioni a

riscontro del vano d'ingresso.

Nei locali provvisti di due porte contigue, sulla stessa parete, anche quella non riservata all'ingresso deve essere apribile in senso verticale.

Quando è impossibile fare aperture di riscontro bisogna provvedere, con opportuni impianti, ad immettere aria dall'alto e dal lato opposto al vano d'ingresso, in quantità tale da garantire nel locale una pressione positiva rispetto all'esterno.

In ogni caso si provvederà all'aspirazione di aria dall'ambiente, in basso, in prossimità della macchina lavatrice, mediante idonei elettroaspiratori capaci di espellere in 2 minuti almeno un volume d'aria pari alla cubatura del locale, evitando che l'aria allontanata possa penetrare in ambienti vicini.

Ove le caratteristiche ambientali lo esigano la macchina lavatrice dovrà essere collocata, in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria.

Durante il funzionamento della macchina il periodo di asciugamento deve essere protratto fino al recupero totale dell'ultima goccia di solvente contenuta nell'aria di ricircolo interno di condensazione, sì che nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori sensibili di trielina o di altro solvente usato.

È vietato effettuare la pulizia dei filtri, in locali del negozio e nei pressi delle abitazioni. Quando occorre provvedere alla pulizia i filtri devono essere tolti con sollecitudine, sistemati in recipienti metallici chiusi ermeticamente, quindi allontanati dall'abitato per la loro essiccazione e pulizia.

È fatto divieto che personale di sorta abbia a dormire nei locali adibiti a laboratorio.

Per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura (braceri, stufe, resistenze elettriche scoperte e simili).

È fatto inoltre divieto di tenere e usare solvente in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di fumare nei laboratori.

Altre particolari prescrizioni saranno eventualmente disposte, caso per caso, da parte del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L.

Il personale addetto alle lavanderie a secco dovrà essere sottoposto a cura del proprietario a visita medica avanti l'assunzione ed a visite periodiche successive ad intervalli non maggiori di tre mesi.

Il personale addetto alle lavanderie, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria.

Non è consentito che il personale consumi il vitto negli ambienti di lavoro, a meno che a ciò non sia adibito apposito locale.

Art. 173 - Autorimesse - Requisiti igienici

I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme generali d'igiene del lavoro, di cui al D.P.R. 19.3.1956, n. 303 e successive modificazioni.

I pavimenti saranno lavabili e di materiale ben connesso, in modo da evitare il ristagno di liquidi e l'accumulo di polveri negli interstizi.

Le pareti devono avere un basamento impermeabile e lavabile fino all'altezza di m 1,50.

I locali devono essere mantenuti sempre in buono stato di manutenzione ed in buone condizioni di pulizia, con particolare riguardo alle polveri.

Salvo quanto è previsto ai commi seguenti in merito alla ventilazione dei locali, le finestre ed i lucernai prospicienti i cortili interni devono essere costruiti (con telaio a vetrocemento o simili) in modo da consentire una buona illuminazione ed impedire la fuoriuscita di gas e di esalazioni nocive o moleste, che possano contaminare l'aria dei cortili e pregiudicare comunque la salubrità delle abitazioni circostanti.

Le autorimesse devono essere fornite di idonei impianti di aerazione forzata a regime di decompressione in modo da provocare riscontro d'aria con le aperture dell'esercizio e determinare almeno quattro ricambi orari. Canne di aspirazione devono convogliare l'aria inquinata dell'autorimessa al di sopra dei tetti degli edifici circostanti per un raggio di m 30, e non devono attraversare locali di abitazione; dovranno essere collegate con una condotta orizzontale con bocche di presa in numero e con sezione o disposizione adeguate alla cubatura dei locali, disposte in modo alterno alla base del soffitto ed al piano di calpestio, in modo da facilitare la aspirazione dei gas leggeri e pesanti. Le ventole per l'aspirazione meccanica devono essere dotate di congegni che assicurino il funzionamento intermittente ed a comando e non devono produrre rumori o vibrazioni trasmissibili o moleste per gli ambienti di abitazione civile. Il funzionamento di questi impianti dovrà essere regolato in maniera che comunque non possano mai essere superati nell'ambiente i tassi limite di concentrazione del CO del CO₂ e del Pb e idrocarburi nell'aria ammissibile per i luoghi di lavoro.

Dalle prescrizioni sull'impianto meccanico d'aerazione potrà essere derogato, quando, a giudizio del servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. l'autorimessa abbia caratteristiche ambientali e volumetriche igienicamente tali da rendere superfluo, dal punto di vista igienico, le suddette norme protettive.

È vietato adibire ad autorimessa pubblica cortili sui quali si aprono finestre di abitazioni o di laboratori.

Art. 174 - Locali accessori ed impianti delle autorimesse

I locali accessori sotterranei o a livello inferiore comunicanti con l'autorimessa (buche di ispezione, ripostigli, magazzini, ecc.) devono essere areati abbondantemente mediante collegamento con l'impianto di aspirazione forzata o con impianto analogo indipendente.

In ogni autorimessa devono essere installati almeno una latrina con antilatrina dotata di lavabo, di altezza non inferiore a m 3; superficie non inferiore singolarmente a mq 1,50 con lato minimo di m 1,10, abbondantemente areata, con rivestimenti in mattonelle maiolicate o materiale analogo fino all'altezza di m 2 ed un secondo lavandino fuori dalla latrina. Nelle autorimesse di maggiore importanza devono essere installati doppi servizi per uomini e donne, doccie e spogliatoi per il personale. Anche lo spazio adibito a guardiola sarà provvisto di idoneo sistema di aereazione; il lettino per la vigilanza notturna dovrà essere sopraelevato dal piano del pavimento di almeno m 1. Per l'operazione di lavaggio l'autorimessa deve essere fornita di apposita cabina o locale chiuso con telai in ferro e vetro o equivalenti, con pareti rivestite di materiale liscio, impermeabile e lavabile fino all'altezza di m 2, dotato di presa locale di acqua, di adeguata aereazione forzata mediante allacciamento all'impianto interno dell'autorimessa od altro indipendente, di fogna di scarico delle acque di lavaggio collegato con pozzetti di sedimentazione e di separazione degli olii minerali. Le stazioni di lavaggio all'aperto debbono essere provviste di platee impermeabili e di condotti di scolo collegati con le fognature mediante gli stessi tipi di pozzetti.

Art. 175 - Caseifici e burrifici

I caseifici e burrifici, oltre a possedere le caratteristiche stabilite dal presente Regolamento per i locali di produzione e deposito di sostanze alimentari, devono disporre di vani ed arredamento per:

- a) ricevimento latte e burro grezzo;
- b) lavaggio e deposito di bidoni ed attrezzi;
- c) burrificio (cremeria) con cella frigorifera;
- d) caseificio;
- e) salatoio e stagionatura;
- f) confezione e magazzino;
- g) servizi igienici.

Il caseificio deve avere cappe aspiratrici sugli apparecchi e sulle vasche che producono vapore assicurando in ogni caso un buon ricambio d'aria anche eventualmente con ventilatori meccanici.

Art. 176 - Barbieri, parrucchieri: regime autorizzatorio

Per esercitare, nel territorio del Comune, le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sia che si tratti di imprese individuali informa societaria di persone o di capitali, occorre apposita autorizzazione a norma della legge 14.2.1963, n. 161, modificata con legge 23.12.1970, n. 1142, e dello speciale regolamento comunale previsto dalle citate leggi.

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.

Art. 177 - Definizione di mestieri affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quella di estetista, truccatore, estetista-visavista, depilatore, manicure e pedicure estetico, massaggiatore facciale, oltre, naturalmente, agli istituti di bellezza e cosmesi comunque denominati.

Riveste invece carattere sanitario ed è assoggettata alla disciplina fissata dall'art. 194 del T.U. LL.SS. R.D. 27.7.1934, n. 1265 e succ. modific., l'uso di apparecchi elettromedicali e l'esercizio della massoterapia ad esclusione del massaggio facciale e di ogni altra attività riservata per legge alle categorie sanitarie.

Sono da considerarsi di pertinenza sanitaria e quindi assoggettati alla disciplina richiamata dall'art. 170 del presente regolamento gli impieghi di attrezzature eroganti correnti elettriche unidirezionali (galvanica, jonofresi), a impulsi (faradica), alternata ad alta frequenza (diatermocoagulazione per depilazione), marconiterapia, radar.

Gli ambulatori ricadenti sotto la disciplina dell'art. 194 del T.U. leggi sanitarie del 1934 qualora non siano gestiti direttamente da un medico, devono avere per direttore tecnico un abilitato all'esercizio della medicina e chirurgia a norma delle disposizioni contenute nel R.D. 28.9.1919, n. 1924.

L'attività di manicure e pedicure estetica è definita dall'art. 17 del R.D. 13.5.1928, n. 1336 (Regolamento per l'esecuzione della legge 23.6.1937, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie e delle professioni sanitarie).

Art. 178 - Esercizio delle attività a domicilio - Divieto di esercizio in forma ambulante

Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli, può essere autorizzato presso il domicilio dell'esercente, purché questo consenta i debiti controlli degli organi sanitari nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dalle leggi sopracitate, dal regolamento speciale e dal presente regolamento.

È vietato svolgere in forma ambulante le attività indicate nei precedenti articoli.

Art. 179 - Voltura delle autorizzazioni e modificazioni dei locali autorizzati

La licenza si intende concessa al richiedente per un determinato esercizio i cui locali dovranno essere descritti nella licenza stessa e che potrà essere per uomo, per signora o mista.

Nei casi di cambiamento di titolare dell'esercizio, come pure nei casi di cambiamento, o di ampliamento, o di modificazione strutturale della sede dell'eserci-

zio stesso, dovrà essere fatta domanda preventiva ai fini del controllo igienico delle condizioni dell'esercizio.

Art. 180 - Requisiti igienici dei locali

Spetta al Servizio di Igiene Pubblica l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, e della idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, secondo le norme seguenti:

a) per le nuove autorizzazioni ed il trasferimento di attività in altri locali, gli spazi minimi necessari ed i servizi debbono corrispondere a quelli fissati dallo speciale Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini.

Per gli altri parametri ambientali, i locali di lavoro debbono ottemperare alle Norme generali per l'igiene del lavoro, di cui al D.P.R. 19.3.1956, n. 303;

b) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino a un'altezza di almeno m 2,00, dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili che consentano la pulizia e disinfezione più completa;

c) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare (uno per ogni posto lavoro) ad acqua corrente calda e fredda e potabile, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico;

d) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio dell'aria;

e) ogni esercizio deve avere una latrina propria;

f) gli esercizi misti per uomo e per signora devono disporre di reparti distinti, dotati di ingressi separati.

Nei locali ubicati in località prive di acquedotto, può essere riconosciuta, a giudizio del Servizio di Igiene Pubblica, l'idoneità igienica degli stessi, in difetto del requisito di cui alla lettera c) purché sia sempre assicurata nel locale una provvista di acqua potabile in quantità sufficiente ad assicurare l'esercizio igienico dell'attività.

Art. 181 - Ubicazione degli esercizi

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condi-

zione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio.

L'attività di estetista può essere svolta isolatamente o solo presso attività simili quali: parrucchiere, barbiere (limitatamente a manicure), profumerie e saloni di bellezza.

Non può essere svolta in nessun caso presso ambulatori medici, istituti sanitari o farmacie.

Art. 182 - Arredamento; attrezzature e dotazione degli esercizi

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente titolo devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a chiusura perfetta, lavabile e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoranti; nonché di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.

Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Art. 183 - Libretto di idoneità sanitaria del personale

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica ai sensi dell'art. 262 del T.U. delle LL. Sanitarie R.D. 27.7.34, n. 1265 e successive modifiche, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffusive.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovo annuo di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 184 - Conduzione igienica delle attività

Al titolare della autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti od approvati dall'Ufficio comunale di igiene;

b) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e prima dell'uso, devono essere sempre immersi nell'alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dal Servizio di Igiene Pubblica. Durante l'uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere;

c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi, idonei preparati disinfettanti;

e) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. È proibito l'uso di piumini e di preparati essicatori (allume, ecc.);

f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate, dopo ogni servizio;

g) tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come rasoi, forbici, pennelli e simili, può anche eseguirsi a mezzo del calore;

h) tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere per le tinture ai requisiti prescritti dal D.M. 18.6.1976 e succ. modif.;

i) coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente.

Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.

L'esercente è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

Art. 185 - Pulizia del personale

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, abbottonata, con mezze maniche ad avam-

bracci scoperti o con maniche chiuse al polso, sempre in stato di perfetta nettezza.

Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 186 - Piscine

La costruzione, l'apertura e l'esercizio di piscine pubbliche o private, indipendentemente dall'osservanza delle norme di P.S. ove questa occorra, ai sensi della C.M. n. 16 del 15 febbraio 1951, è condizionata dall'autorizzazione del Sindaco ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854, che la concede previo parere del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L.

L'esercizio di ogni piscina aperta al pubblico ivi comprese quelle di esercizi di ospitalità o di piscine private di capienza superiore ai 40 bagnanti, deve essere regolato da un regolamento interno approvato dall'autorità sanitaria locale.

Art. 187 - Caratteristiche della vasca

Le pareti e il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite di materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro).

Allo scopo di garantire, oltre che l'impermeabilizzazione, anche una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

La piscina, per almeno una profondità di m 0,80 deve avere pareti perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare virata.

Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque che devono recapitare in fognatura.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m 1,50 costituita o rivestita di materiale antisdrucchiabile.

Art. 188 - Acqua di alimentazione: caratteristiche

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l'assenza di sostanze tossiche, irritanti, inquinanti, o comunque che possano risultare nocive ai bagnanti.

È prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/mc.

Art. 189 - Alimentazione delle piscine

In base alle modalità con cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate:

1) a circuito aperto;

2) a circuito chiuso.

1) L'acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimità della vasca, e viene fatta quindi passare attraverso la vasca natatoria e poi inviata allo scarico.

L'uso di queste piscine, è consentito solo quando l'acqua di alimentazione è idonea alla balneazione o viene sottoposta, prima dell'ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di disinfezione e che il tempo di detenzione dell'acqua nella vasca non superi il limite di 6 ore e che, sempre per ogni bagnante, sia previsto un volume di acqua in misura non inferiore a mc 5.

2) Questo sistema consiste nel fatto che l'acqua viene fatta continuamente passare attraverso un apposito impianto di trattamento che restituisce all'acqua già utilizzata i suoi dovuti requisiti, dopo di che essa viene rinviata all'uso.

Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, ecc., vengono quotidianamente reintegrate con nuove acque provenienti dal sistema esterno di alimentazione.

Art. 190 - Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua

L'acqua di afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata.

Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di 8 ore. L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo; a questa portata deve in ogni caso sommarsi l'integrazione necessaria a compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata base. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri di concentrazione di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 giugno 1971.

L'impianto dovrà essere comunque dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.

Art. 191 - Caratteristiche delle canalette di sfioro

Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viene indicata ai bagnanti come sede appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.

Nella stessa canaletta, possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca.

La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla gronda di sfioro deve essere raccordata alla fognatura comunale.

Art. 192 - Accesso in vasca

Per le piscine aperte al pubblico, all'ingresso deve essere raccomandato che tutti gli utenti si servano delle docce individuali e comunque l'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli ed ad acqua corrente sul pavimento per una profondità di cm 15 minimo per una lunghezza non inferiore a m 5 allo scopo di garantire una buona pulizia del bagnante.

Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato o comunque non pavimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente di altezza non inferiore a cm 15 e lunga almeno m 2.

Art. 193 - Uso della cuffia

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligatorio l'uso della cuffia che dovrà essere esibita all'ingresso.

Art. 194 - Temperatura dell'acqua e dell'ambiente

La temperatura dell'acqua in vasca deve presentare valori generalmente compresi tra 20° e 22°C negli impianti al coperto e tra 18° e 25°C in quelli all'aperto.

La temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere superiore di 4-5°C rispetto alla temperatura dell'acqua della vasca; comunque non deve mai essere superiore a 30°C e inferiore a 24°C.

Art. 195 - Capienza della vasca

La capienza della vasca si calcola preferibilmente in relazione alla superficie dell'acqua, secondo il rapporto di mq 2,50 per bagnante quando la profondità della vasca sia maggiore a m 1,50. Per profondità inferiori il rapporto sarà di mc 3,50 per utente.

Art. 196 - Tipi di spogliatoi

Gli spogliatoi possono essere di tipo a:

- rotazione;
- singolo;
- collettivo.

È consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rotazione; solo eccezionalmente, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. territorialmente competente, che detterà di volta in volta le necessarie prescrizioni, possono essere realizzati spogliatoi singoli (costituiti da cabine noleggiate e usate da una sola persona, di dimensioni minime di m 1 per 1) o spogliatoi collettivi.

Art. 197 - Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione

Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine in numero non inferiore

al 20% del numero massimo degli utenti calcolata ai sensi dell'art. 195, detratto il numero di cabine singole e spogliatoi collettivi ove presenti. Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di m 1,5 x 1,5; avere due porte poste sui lati opposti: l'una si apre su percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi come meglio specificato all'articolo successivo; le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si bloccino dall'interno.

Le pareti devono avere un'altezza di m 2,00 complessiva ed uno spazio libero fra pavimento e parete di altezza pari a cm 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati devono essere costituite o rivestite interamente con materiali lavabili.

Le cabine degli spogliatoi a rotazione oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come sopra detto, devono essere dotate di un sedile ribaltabile, e di uno specchio; il tutto deve essere di materiale liscio, facilmente lavabile o di buona resistenza.

Art. 198 - Corsie - Corridoio

Negli spogliatoi a rotazione, devono essere previste due corsie-corridoio affinché il bagnante, dopo il pagamento del biglietto e dopo l'attraversamento di un apposito ingresso registratore, si inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera individuabile perché a porte aperte; dopo aver riposto gli indumenti, esca dalla porta verso il percorso a piedi nudi fino all'accesso alla vasca come descritto nell'art. 192.

Sul percorso a piedi nudi e prima dell'ingresso all'accesso della vasca, dovrà essere previsto apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.

Art. 199 - Rientro del bagnante dalla vasca

Il rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei servizi (docce, servizi spogliatoi) senza dover riattraversare la zona «accesso alla vasca».

Art. 200 - Proporzionamento delle docce e dei WC

Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:

- 1) per uomini:
 - a) 1 WC ogni 6 cabine;
 - b) 1 orinatoio ogni 4 cabine;
 - c) 1 doccia ogni 4 cabine;
- 2) per donne:
 - a) 1 WC ogni 4 cabine;
 - b) 1 doccia ogni 4 cabine.

Art. 201 - Caratteristiche delle zone docce e dei WC

La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

I locali WC devono avere superficie non inferiore a mq 1,50, essere provvisti di bidet (solo per donne) e di tazza (turca).

È consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi.

Le pareti verticali dei servizi e delle docce, devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione fino ad un'altezza di m 2,00.

Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati.

In tutti i servizi devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio e apposita piletta o fognolo sifonati.

I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica.

Devono inoltre essere previsti negli spazi antilatrine distributori di sapone liquido o in polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabili.

Art. 202 - Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata del margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.

Art. 203 - Insonorizzazione

Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, dovranno essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

Art. 204 - Obblighi del gestore

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):

1) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;

2) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;

3) i valori di cloruri misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso.

Questi valori oltre che essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, dovranno essere registrati di continuo o a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un periodo di almeno 6 mesi.

Art. 205 - Zone riservate ai tuffi

Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951.

Art. 206 - Pronto soccorso

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di mq 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

N.B.: Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità dovrà prevedersi la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ad infermiere.

Art. 207 - Piscina con accesso agli spettatori

Se la piscina è dotata di spazi per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.

Art. 208 - Deposito materiale

In tutte le piscine aperte al pubblico si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l'impianto.

Art. 209 - Stabilimenti balneari su acque marine ed interne: Autorizzazione sanitaria

Gli stabilimenti balneari, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, da rilasciarsi dal Sindaco, in conformità all'art. 194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265, e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di cabine spogliatoio di sufficiente ampiezza, adeguatamente ventilate, in buone condizioni di pulizia.

Devono essere provvisti di acqua potabile, di almeno un servizio igienico, di un vano per la raccolta e deposito dei rifiuti solidi nonché di un locale delle bevande e dei vuoti.

Ad ogni stabilimento balneare deve essere adibito almeno un bagnino di salvataggio provvisto di diploma (rilasciato preferibilmente dalla Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuovi) e di certificato di sana costituzione.

Deve esservi presente una cassetta di medicazione contenente: bende, garze e cotone idrofilo, lacci emostatici, alcool e altro disinfettante cutaneo, 10 siringhe sterili a perdere, farmaci anaestetici in fiale per uso orale, un pallone Ambu. Quest'ultimo può essere omissis qualora vi sia un servizio organizzato centrale di salvataggio e pronto soccorso.

Art. 210 - Requisiti propri degli stabilimenti balneari

Sono transitoriamente ammessi in attesa del completamento delle opere di fognatura di tutto il litorale, stabilimenti balneari aventi le caratteristiche surriferite anche in prossimità di sfocio in mare di acque superficiali, alla condizione che:

- a) lo sbocco del canale sia prolungato in mare per circa 100 metri dalla riva e, ove siano presenti scogliere frangi-flutto, al largo ed all'esterno di esse;
- b) le acque reflue eventualmente immesse nel canale siano state preventivamente sottoposte ad un trattamento di chiarificazione e depurazione in fosse biologiche;
- c) le acque del canale vengano sottoposte a disinfezione in modo automatico e continuo;
- d) sia stato effettuato il controllo di qualità delle acque marine con le modalità fissate dal D.M. n. 470 dell'8/6/1982.

Art. 211 - Esercizio organizzato di terapia fisica

L'esercizio organizzato della terapia fisica da effettuarsi sulla spiaggia, in forma di elioterapia, di psammoterapia, di talassoterapia, è soggetto ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 194 del T.U. LL.SS. 27.7.1934, n. 1265.

Art. 212 - Pulizia della spiaggia e raccolta rifiuti solidi

La raccolta delle immondizie sulla spiaggia è di spettanza dei gestori dei singoli esercizi ivi operanti; ad essi spetta di mantenere in condizioni di pulizia il vano per il deposito dei rifiuti solidi, i quali devono essere mantenuti in conformità alle norme del regolamento per il servizio di nettezza urbana e del regolamento comunale di igiene.

Art. 213 - Pronto soccorso sulle spiagge marine

I titolari degli stabilimenti balneari assicurano il servizio di salvataggio in mare e di pronto soccorso ai bagnanti, nel tratto di mare loro concesso in uso dalla Capitaneria di Porto.

Allo scopo, ogni stabilimento balneare deve disporre almeno di un bagnino in possesso di diploma di «bagnino di salvataggio» e di un salvagente con almeno m 20 di sagola da tenere pronto sul bagnasciuga.

I titolari degli stabilimenti balneari assicurano inoltre singolarmente od in forma associativa, la organizzazione di un servizio di salvataggio, pronto soccorso, trasporto assistito all'ospedale e rianimazione, avvalendosi delle locali strutture sanitarie (ospedali, enti morali di assistenza e beneficenza, ecc.).

La organizzazione del servizio è diretta da un medico, possibilmente in possesso di diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Le caratteristiche del servizio, le modalità di sua esecuzione, i tempi di attività nell'arco della stagione balneare sono determinati dalla Autorità Marittima competente sul territorio, di concerto con l'Ufficio di Direzione e il Comitato di gestione dell'U.S.L.

Art. 214 - Porticcioli turistici

I porticcioli turistici debbono essere approvvigionati di acqua potabile e tutti i servizi debbono essere allacciati alla fognatura comunale. Debbono essere dotati percentualmente per ogni 100 imbarcazioni di:

- 1) n. 10 docce
- 2) n. 10 W.C. (separati per maschi e per femmine)
- 3) n. 20 lavandini
- 4) n. 10 lavapiedi
- 5) n. 10 lavelli per stoviglie
- 6) n. 10 vasche per bucato
- 7) n. 10 bidoni per i rifiuti solidi
- 8) n. 10 contenitori per oli lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
- 9) n. 2 piazzuole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognaria, per i lavaggi da effettuarsi con sapone e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati.

Tutti i servizi dall'1 al 6 debbono trovare sistemazione in fabbricati in muratura. Le pareti interne debbono essere piastrellate fino all'altezza di m 2, i pavimenti essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scopo dell'acqua di lavaggio.

Nei bacini dei porticcioli deve essere assicurato periodicamente il ricambio dell'acqua.

È obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) ed un facile accesso ai mezzi impiegati.

GRAFICHE ZANINI BOLOGNA